Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 33

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 2 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## CIRCOLARI

### Ministero delle finanze



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Lazio



### Regione Puglia



### Regione Sardegna

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1983, n. **837.**

**Approvazione dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente l'istituzione dell'Università statale degli studi dell'Aquila;

Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e successive loro modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la proposta dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università statale degli studi dell'Aquila;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare il nuovo statuto proposto dai suddetti organi accademici ad eccezione della parte sulla quale il Consiglio universitario nazionale non ha ancora espresso parere;

Considerato che con successivo provvedimento si disporrà l'approvazione delle norme statutarie non comprese nello statuto annesso al presente decreto relative alla parte III - titoli da I a V - scuole e corsi post-universitari di specializzazione e di perfezionamento, scuole dirette a fini speciali e seminari;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario, e considerato l'obbligo quindi di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Considerata la necessità di adeguare lo statuto stesso a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dalla citata legge 14 agosto 1982, n. 590;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Università statale degli studi dell'Aquila annesso al presente decreto.

Art. 2.

Fino all'approvazione del testo integrale dello statuto restano in vigore le norme dello statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila per la parte concernente le scuole di specializzazione di cui alle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *dicembre* 1983
*Registro n.* 80 *Istruzione, foglio n.* 19

---

ALLEGATO

*STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA*

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Università degli studi dell'Aquila è costituita dalle seguenti facoltà:

facoltà di ingegneria;
facoltà di magistero;
facoltà di medicina e chirurgia;
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2.

Ciascuna facoltà conferisce le lauree e i diplomi indicati nella seconda parte del presente statuto.

Con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, possono essere costituiti scuole di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, seminari, nonché corsi di perfezionamento.

Art. 3.

Sono organi di governo dell'Università:

il rettore;
il corpo accademico;
il senato accademico;
il consiglio di amministrazione;
i presidi di facoltà;
i consigli di facoltà;
i consigli di corso di laurea.

Art. 4.

L'anno accademico viene inaugurato di norma in seduta solenne con l'intervento in forma ufficiale del corpo accademico, di tutto il personale docente, non docente e degli studenti.

Art. 5.

L'Università dell'Aquila è organizzata in istituti polidisciplinari e, in via sperimentale, in dipartimenti, in conformità delle norme di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Al fine di assicurare servizi comuni di Ateneo sono istituiti:

1) le biblioteche di facoltà;
2) il centro bibliografico e di documentazione di Ateneo;
3) il centro di calcolo;
4) il centro linguistico-audiovisivo;
5) il centro di microscopia elettronica.

I relativi regolamenti di funzionamento sono approvati dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 371/82.

Art. 7.

La costituzione degli istituti polidisciplinari, le loro modifiche e la loro eventuale soppressione sono disposte con decreto presidenziale, su proposta del senato accademico, uditi il consiglio di facoltà e il consiglio di amministrazione con il rispetto dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 8.

Ferme restando le disposizioni contenute nei titoli 4° e 5° del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, il regolamento per la gestione e per il funzionamento degli istituti, dei dipartimenti, delle scuole, seminari, centri e servizi è emanato dal rettore, previa approvazione del consiglio di amministrazione, uditi, ove occorra, i consigli di facoltà ed il senato accademico.

Art. 9.

I liberi docenti che intendano svolgere corsi a titolo privato, hanno l'obbligo di presentare ai presidi delle facoltà, entro il 30 aprile, i programmi dei corsi che si ripromettono di svolgere per l'anno accademico successivo.

Le facoltà, entro il 30 giugno, esaminano i programmi e decidono se il corso a titolo privato sia equipollente ad un corso ufficiale per contenuti, per estensione della materia, per numero complessivo di ore di lezioni e di esercitazioni e — ove si tratti di discipline di natura sperimentale — per mezzi sperimentali di osservazione e dimostrazione che il libero docente dovrà dimostrare di disporre.

In caso affermativo le facoltà possono dichiarare pareggiati i corsi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria e dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 10.

Gli studenti, i docenti, il personale assistente, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario costituiscono la comunità universitaria. Ciascun componente, in conformità della propria funzione e responsabilità, ha il dovere di adempiere ai rispettivi compiti per consentire all'Università di conseguire i propri fini, nel rispetto della libertà di ricerca, di insegnamento e di pensiero.

Art. 11.

L'Università, anche d'intesa con enti locali ed altre istituzioni, favorisce le attività di interesse comunitario di carattere culturale e sociale, nel rispetto delle libertà individuali e collettive.

Il regolamento disciplina le procedure per l'uso di sedi e di attrezzature.

Art. 12.

L'Università si impegna a favorire provvedimenti idonei alla effettiva attuazione del diritto allo studio, non trascurando le specifiche esigenze degli handicappati fisici.

Art. 13.

Lo stemma dell'Università dell'Aquila raffigura un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi, dai quali discendono tre ruscelli d'argento, su cui è scritto: *Jus, Litterae, Scientiae.* Un festone attraversa il campo e porta la scritta: *Renovabitur ut Aquilae juventus tua.*

## PARTE II

## DISPOSIZIONI COMUNI

### *Titolo I*

### DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14.

Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni, esercitazioni, seminari.

Art. 15.

Allo svolgimento di ciascun insegnamento di durata annuale, pluriennale o semestrale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali di lezione, non comprese le esercitazioni.

Le lezioni e le esercitazioni dovranno essere svolte secondo il calendario approvato annualmente dalle singole facoltà e dal senato accademico.

L'orario delle lezioni sarà approvato dal senato accademico nella prima riunione dell'anno accademico.

Art. 16.

Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti per ogni singolo anno del corso di laurea prescelto.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credano più opportuni, nell'ambito di criteri generali definiti dalla facoltà.

Art. 17.

Gli esami sono: *a*) di profitto, *b*) di laurea, *c*) di diploma.

Art. 18.

Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame.

Art. 19.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie con prove invididuali. Salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni statutarie relative alle singole facoltà, gli insegnamenti di durata pluriennale comportano un esame al termine del corso pluriennale.

Art. 20.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea al quale è iscritto.

Art. 21.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto su di un tema scelto dal candidato attinente ad una disciplina del corso di laurea dello studente, sotto la responsabilità di un professore della facoltà indicato dalla facoltà stessa.

Il professore relatore potrà seguire il lavoro del candidato avvalendosi di un collaboratore che potrà partecipare all'esame di diploma nei modi e con i limiti di cui all'art. 42, terzo comma, del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Gli elaborati relativi alla tesi dovranno essere presentati alla segreteria in triplice copia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame.

Art. 22.

La dissertazione di laurea può essere dichiarata degna di stampa per deliberazione unanime della commissione esaminatrice. Di tale dichiarazione è fatta menzione nei verbali dell'esame.

### *Titolo II*

### FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 23.

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in ingegneria chimica;

2) laurea in ingegneria civile, sezione edile;

3) laurea in ingegneria elettrotecnica;

4) laurea in ingegneria meccanica.

Gli esami possono essere annuali oppure semestrali.

La durata del corso di studi è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24.

Il numero complessivo di insegnamenti di durata annuale non sarà inferiore a ventotto né superiore a trenta. A tal fine due insegnamenti di durata semestrale equivalgono ad un insegnamento di durata annuale.

Art. 25.

Annualmente il consiglio di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, redige il manifesto degli studi per il successivo anno accademico.

Sul manifesto sono tra l'altro definiti: i gruppi di materie a scelta, raggruppate a costituire indirizzi, tratte dalle discipline elencate nel successivo art. 31, la distribuzione degli insegnamenti in ciascun anno del triennio (terzo, quarto e quinto anno), le loro propedeuticità.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in differenti corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programma e di trattazione.

Art. 26.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, l'ordinamento degli studi è ordinato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

Art. 27.

*Corso di laurea in ingegneria chimica*

Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti:

BIENNIO PROPEDEUTICO

*1° Anno*:

analisi matematica I;
geometria I;
fisica I;
chimica;
disegno.

*2° Anno*:

analisi matematica II;
fisica II;
meccanica razionale;
geometria II;
elementi introduttivi all'ingegneria chimica.

L'insegnamento di elementi introduttivi all'ingegneria chimica, obbligatorio sul piano della facoltà, è anticipato dal triennio.

TRIENNIO

a) *Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale e della facoltà*:

chimica applicata;
chimica organica;
chimica fisica;
chimica industriale;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
idraulica;
impianti chimici;
impianti chimici II;
macchine;
meccanica applicata alle macchine;
princìpi di ingegneria chimica;
scienza delle costruzioni;
scienza e tecnologia dei materiali.

A questo stesso elenco afferisce la disciplina obbligatoria sul piano della facoltà: elementi introduttivi all'ingegneria chimica, anticipata al secondo anno del biennio propedeutico.

b) *Insegnamenti a scelta dello studente*:

agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di almeno cinque corsi annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da discipline tratte da quelle dell'art. 31, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 28.

*Corso di laurea in ingegneria civile - sezione edile*

Il corso di laurea in ingegneria civile - sezione edile, comprende i seguenti insegnamenti:

BIENNIO PROPEDEUTICO

*1° Anno*:

analisi matematica I;
geometria I;
fisica I;
chimica;
disegno.

*2° Anno*:

analisi matematica II;
fisica II;
meccanica razionale;
disegno II (civile).

L'insegnamento di disegno II è sostitutivo di geometria II, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

TRIENNIO

a) *Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale e della facoltà*:

architettura tecnica;
architettura e composizione architettonica;
costruzioni idrauliche;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
geotecnica;
idraulica;
meccanica applicata alle macchine e macchine;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni;
tecnica urbanistica;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
topografia.

b) *Insegnamenti a scelta dello studente*:

agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di almeno sei corsi annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da discipline tratte da quelle dell'art. 31, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 29.

*Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica*

Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:

analisi matematica I;
geometria I;
fisica I;
chimica;
disegno.

2° *Anno*:

analisi matematica II;
fisica II;
meccanica razionale;
geometria II;
calcolatori e programmazione.

L'insegnamento di calcolatori e programmazione, obbligatorio sul piano della facoltà, è anticipato dal triennio.

TRIENNIO

a) *Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale e della facoltà*:

complementi di matematica;
controlli automatici;
elettronica applicata;
elettrotecnica;
elettrotecnica II;
fisica tecnica;
idraulica;
impianti elettrici;
macchine;
macchine elettriche;
meccanica applicata alle macchine;
misure elettriche;
scienza delle costruzioni.

A questo stesso elenco afferisce la disciplina obbligatoria sul piano della facoltà: calcolatori e programmazione, anticipata al 2° anno del biennio propedeutico.

b) *Insegnamenti a scelta dello studente*:

agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di almeno cinque corsi annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da discipline tratte da quelle dell'art. 31, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 30.

*Corso di laurea in ingegneria meccanica*

Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti:

BIENNIO PROPEDEUTICO:

1° *Anno*:

analisi matematica I;
geometria I;
fisica I;
chimica;
disegno.

2° *Anno*:

analisi matematica II;
fisica II;
meccanica razionale;
geometria II;
analisi numerica con elementi di programmazione.

L'insegnamento di analisi numerica con elementi di programmazione, obbligatorio sul piano della facoltà, è anticipato dal triennio.

TRIENNIO

a) *Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale e della facoltà*:

chimica applicata;
complementi di macchine;
costruzioni di macchine;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
idraulica;
impianti meccanici;
macchine;
meccanica applicata alle macchine;
misure meccaniche, termiche e collaudi;
progetti di macchine;
scienza delle costruzioni;
tecnologia meccanica.

A questo stesso elenco afferisce la disciplina: analisi numerica con elementi di programmazione, anticipata al 2° anno del biennio propedeutico.

b) *Insegnamenti a scelta dello studente*:

agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di almeno cinque corsi annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da discipline tratte da quelle dell'art. 31, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 31.

Le materie a scelta, inseribili negli indirizzi di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, verranno tratte dall'elenco che segue. In tale elenco sono contenuti per completezza anche gli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale e di facoltà. Insegnamenti obbligatori per alcuni corsi di laurea possono infatti essere utilizzati come insegnamenti di indirizzo per altri corsi di laurea.

*Elenco delle materie*:

analisi dei sistemi residenziali;
* analisi matematica I;
* analisi matematica II;
analisi numerica;
** analisi numerica con elementi di programmazione;
analisi strumentale (controllo chimico dei materiali e dei processi industriali);
analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
applicazioni elettriche;
* architettura e composizione architettonica;
architettura e composizione architettonica II;
* architettura tecnica;
assestamento idrogeologico e opere idrauliche relative;
azionamenti elettrici;
bioingegneria chimica;
biomeccanica;
** calcolatori e programmazione;
calcolo delle probabilità e statistica;
campi elettromagnetici e circuiti;
caratteri distributivi degli edifici;
* chimica;
* chimica applicata;
chimica dell'ambiente;
* chimica fisica;
* chimica industriale;
** chimica organica;
compilatori e sistemi operativi;
complementi di algebra (semestrale);
complementi di analisi matematica (semestrale);
complementi di architettura tecnica;
complementi di composizione architettonica;
complementi di controlli automatici;
complementi di costruzioni di macchine;
complementi di geologia applicata (semestrale);
** complementi di macchine;
complementi di macchine elettriche;
** complementi di matematica;
complementi di meccanica applicata alle macchine;
complementi di misure elettriche;
complementi di scienza delle costruzioni;
complementi di tecnica delle costruzioni;
complementi di tecnica e gestione urbanistica;
comunicazioni elettriche;
conservazione edilizia e tecnologia del restauro;
** controlli automatici;
controlli numerici;
controllo dei materiali;
conversione statica dell'energia elettrica;
corrosione e protezione dei materiali;
costruzione di strade, ferrovie e aereoporti;
* costruzioni di macchine;
costruzioni elettromeccaniche;
** costruzioni idrauliche;
costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso;
costruzioni metalliche;
dinamica delle macchine elettriche;
dinamica e controllo delle macchine a fluido;
dinamica e controllo dei processi chimici;
dinamica delle strutture;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto e legislazione urbanistica ed edilizia (semestrale);
* disegno;
disegno I;
* disegno II (civile);
disegno meccanico;
economia matematica applicata all'ingegneria;
economia delle aziende industriali;
economia e organizzazione aziendale;
elementi costruttivi dei veicoli;
** elementi introduttivi all'ingegneria chimica;
* elettronica applicata;
elettronica digitale;
elettronica di potenza;
* elettrotecnica;
** elettrotecnica II;
ergotecnica edilizia;
esercizio e pianificazione dei sistemi di trasporto;
estimo civile (semestrale);
* fisica I;
* fisica II;
fisica dello stato solido;
fisica matematica per ingegneria;
* fisica tecnica;
generatori di vapore (semestrale);
geofisica applicata (semestrale);
geologia applicata all'ingegneria;
* geometria I;
* geometria II;
** geotecnica;
* idraulica;
igiene applicata (semestrale);
* impianti chimici;
** impianti chimici II;
impianti di potenza (semestrale);

* impianti elettrici;
* impianti meccanici;
impianti nucleari;
impianti tecnici per l'edilizia;
impianti tecnologici;
ingegneria sismica;
laboratorio di elettronica industriale;
laboratorio di macchine;
* macchine;
* macchine elettriche;
macchine elettriche speciali;
macchine speciali;
matematica applicata (semestrale);
materiali;
* meccanica applicata alle macchine;
* meccanica applicata alle macchine e macchine;
meccanica dei continui;
meccanica delle vibrazioni;
meccanica dei fluidi non newtoniani;
* meccanica razionale;
metallurgia e metallografia;
metodi di ottimizzazione;
metodi matematici per l'ingegneria;
* misure elettriche;
misure elettroniche;
misure e strumentazioni industriali;
** misure meccaniche, termiche e collaudi;
misure meccaniche;
modelli e simulazione di sistemi (semestrale);
motori a combustione interna;
onde elettromagnetiche;
organizzazione del cantiere;
ottica;
pedologia applicata all'ingegneria;
pendii e strutture in terra (semestrale);
pianificazione territoriale;
ponti e grandi strutture;
* princìpi di ingegneria chimica;
processi elettrochimici;
progettazione assistita di strutture meccaniche;
progettazione urbanistica;
progetti di impianti chimici;
** progetti di macchine;
progetti edili;
programmazione dei calcolatori elettronici (semestrale);
radiotecnica;
reattori chimici;
regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;
* scienza delle costruzioni;
** scienza e tecnologia dei materiali;
servizi di stabilimento;
sintesi delle reti elettriche;
sistemazione agraria e forestale del terreno;
sistemi combinatori e sequenziali;
sistemi e linguaggi formali;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
sperimentazione dei materiali e delle strutture;
storia dell'architettura;
storia delle strutture urbane e territoriali;
strumentazione e misure nucleari;
tecnica dei ripristini e dei consolidamenti;
tecnica della bonifica;
tecnica della irrigazione;
tecnica delle alte tensioni;
* tecnica delle costruzioni;
ricerca operativa;
tecnica delle fondazioni;
tecnica delle strutture prefabbricate;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecnica telegrafica e telefonica;
** tecnica urbanistica;
tecnica urbanistica II;
tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
tecnologia della produzione edilizia;
* tecnologia dei materiali e chimica applicata;
* tecnologia meccanica;
tecnologie chimiche speciali;
tecnologie generali dei materiali;
tecnologie speciali;
teoria dei grafi (semestrale);
teoria dei sistemi;
teoria della informazione e della trasmissione;
teoria delle strutture;
teoria dell'identificazione;
teoria e pratica delle misure;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
termodinamica dell'ingegneria chimica;
termotecnica industriale;
* topografia;
trasmissione dei dati;
trasmissione del calore;
trasmissione dell'energia elettrica;
trazione elettrica;
tribologia e lubrificazione;
turbomacchine.

Gli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sono contrassegnati con un asterisco e gli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà sono contrassegnati con due asterischi.

Ove non espressamente indicato diversamente, tutti i corsi sono annuali.

Art. 32.

Ad integrazione di quanto specificato all'art. 21 del presente statuto, l'esame di laurea consiste nella discussione di un progetto di un'opera di ingegneria ovvero di uno studio tecnico, teorico e/o sperimentale svolto dal candidato nei tempi e con le modalità indicati dal professore relatore.

## *Titolo III*

### FACOLTÀ DI MAGISTERO

Art. 33.

La facoltà di magistero conferisce:

*a*) la laurea in materie letterarie;
*b*) la laurea in pedagogia;
*c*) la laurea in lingue e letterature straniere;
*d*) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 34.

A) *Corso di laurea in materie letterarie*

*Insegnamenti fondamentali*:

lingua e letteratura italiana (triennale);
lingua e letteratura latina (triennale);
storia romana;
storia medievale;
storia moderna;
geografia (triennale);
pedagogia;
storia della filosofia;
lingua e letteratura straniera moderna (a scelta; biennale).

*Insegnamenti complementari*: gli insegnamenti complementari sono indicati nell'art. 49 del presente statuto.

La scelta dello studente sarà effettuata tra gli insegnamenti attivati inseriti negli elenchi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Art. 35.

Il terzo anno del corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Art. 36.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale, nonché una prova scritta di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 37.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia, fondamentale o complementare, prevista dall'ordinamento della facoltà e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo.

Art. 38.

B) *Corso di laurea in pedagogia*

*Insegnamenti fondamentali*:

lingua e letteratura italiana (biennale);
lingua e letteratura latina (biennale);
storia della filosofia (biennale);

filosofia (biennale);
pedagogia (triennale);
storia romana;
storia medievale;
storia moderna;
lingua e letteratura moderna straniera (a scelta; biennale).

*Insegnamenti complementari*: gli insegnamenti complementari sono indicati nell'art. 49 del presente statuto.

La scelta dello studente sarà effettuata tra gli insegnamenti attivati inseriti negli elenchi di cui alle lettere *a*), *b*), *e*).

Art. 39.

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere fra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Art. 40.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale, una di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline filosofiche e una prova scritta di italiano.

Art. 41.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 42.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia fondamentale o complementare, prevista dall'ordinamento della facoltà, nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo.

Art. 43.

C) *Corso di laurea in lingue e letterature straniere*

*Insegnamenti fondamentali*:

lingua e letteratura italiana (biennale);
lingua e letteràtura latina (biennale);
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura tedesca;
filologia romanza;
filologia germanica;
storia romana;
storia medievale;
storia moderna;
geografia.

*Insegnamenti complementari*: gli insegnamenti complementari sono indicati nell'art. 49 del presente statuto.

La scelta dello studente sarà effettuata tra gli insegnamenti attivati inseriti negli elenchi di cui alle lettere *a*), *c*), *f*).

Art. 44.

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere fra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Art. 45.

I corsi di lingue sono integrati da esercitazioni.

Art. 46.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera, nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere.

Art. 47.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in quattro delle cinque lingue e letterature straniere e nelle altre materie fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra le complementari. Egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può ridurre a due gli insegnamenti complementari.

Lo studente deve superare inoltre una prova scritta di traduzione latina, una prova scritta di italiano e una di cultura generale nella lingua straniera da lui svolta come quadriennale.

Art. 48.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia fondamentale o complementare prevista dall'ordinamento della facoltà e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo. Il candidato dovrà confermare la conoscenza della lingua quadriennale e a tal fine sarà secondo relatore il professore di essa.

Art. 49.

Le materie complementari, relative ai tre corsi di laurea, sono le seguenti:

a) *Insegnamenti complementari comuni ai tre corsi di laurea da impartirsi dallo stesso docente per i diversi corsi di laurea*:

antropologia culturale;
archivistica;
biblioteconomia e bibliografia;
didattica generale delle lingue moderne;
diritto internazionale;
docimologia;
drammaturgia;
estetica;
etnolinguistica;
etnologia;
etnomusicologia;
filosofia del linguaggio;
geografia antropica;
geografia delle popolazioni;
igiene;
informatica;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
logica;
metodologia delle scienze umane;
metodologia e didattica;
metodologia e didattica degli audiovisivi;
paleografia latina e diplomatica;
poetica e retorica;
psicolinguistica;
psicologia;
psicologia delle arti;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
psicologia scolastica;
semiotica;
sociolinguistica;
sociologia della letteratura;
sociologia delle comunicazioni;
sociologia dell'educazione;
storia contemporanea;
storia del cristianesimo;
storia della filosofia contemporanea;
storia della filosofia italiana;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della filosofia moderna;
storia e letteratura del folklore abruzzese;
storia della letteratura per l'infanzia;
storia delle relazioni internazionali;
storia delle tradizioni popolari;
tecniche del linguaggio audiovisivo;
teoria e tecnica dell'informazione.

b) *Insegnamenti complementari comuni ai corsi di laurea di materie letterarie e di pedagogia da impartirsi dallo stesso docente per i diversi corsi di laurea*:

demografia storica;
diritto comunitario;
diritto del lavoro;
diritto scolastico comparato;
economia politica;
etnologia economica;
filologia germanica;
filologia romanza;
filosofia della religione;
filosofia delle scienze;
filosofia della storia;
filosofia morale;
psicologia della religione;

sociologia del diritto;
sociologia politica;
storia dei partiti politici;
storia del diritto italiano;
storia del lavoro;
storia del movimento sindacale;
storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali;
storia dell'educazione fisica e dello sport;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medievale;
storia della pedagogia;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle istituzioni;
storia delle scienze;
storia economica;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecniche pubblicitarie.

c) *Insegnamenti complementari comuni ai corsi di laurea di materie letterarie e di lingue e letterature straniere da impartirsi dallo stesso docente per i diversi corsi di laurea*:

codicologia;
critica del testo;
cronachistica e pubblicistica medievale;
dialettologia;
filmologia;
filologia francese;
filologia ibero-romanza;
filologia inglese;
filologia italiana;
filologia russa;
filologia slava;
filologia spagnola;
filologia tedesca;
filosofia;
glottologia;
grammatica latina;
letteratura anglo-americana;
letteratura anglo-irlandese;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura dei Paesi francofoni;
letteratura austriaca;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura ibero-americana;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura italiana moderna;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
letteratura popolare;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
letteratura russa moderna e contemporanea;
letterature moderne comparate;
linguistica applicata;
linguistica generale;
metodologia e storia della critica letteraria;
semantica e lessicologia;
semiologia della letteratura;
semiologia dello spettacolo;
sociolinguistica;
sociologia della letteratura;
storia americana;
storia della critica letteraria;
storia della grammatica e della lingua italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia dell'Europa orientale;
storia del teatro;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia e critica cinematografica;
teoria della letteratura;
teoria musicale;
teoria e tecnica delle comunicazioni;
teoria dell'informazione.

d) *Insegnamenti complementari specifici del corso di laurea di materie letterarie*:

aerotopografia archeologica;
antichità medievali;
araldica;
archeologia;
archeologia cristiana;
archeologia medievale;
archeologia medievale abruzzese;
civiltà e letteratura greca;
diplomatica;
diritto canonico;
epigrafia;
filologia dantesca;
filologia latina;
filologia medievale umanistica;
geografia politica ed economica;
iconografia;
istituzioni di regia;
istituzione giuridica degli Stati italiani;
legislazione dei beni culturali;
letteratura latina e cristiana;
lingua latina;
musicologia;
numismatica;
paleografia musicale;
paleontologia;
paletnologia;
scenografia;
scienza e tecnica del restauro;
scienza della fotografia e della oleografia;
sociologia della religione;
sociologia delle arti;
storia comparata delle lingue classiche;
storia dei Paesi islamici;
storia della teologia;
storia del medioevo abruzzese;
storia della Chiesa;
storia della musica;
storia del restauro;
storia del Rinascimento;
storia del Risorgimento;
storia dell'Abruzzo moderno e contemporaneo;
storia dell'arte abruzzese;
storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte medievale e moderna;
storia dell'arte moderna e contemporanea;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia dell'età della Riforma e della Controriforma;
storia dell'età dell'Illuminismo;
storia della critica d'arte;
storia della cultura materiale;
storia della letteratura latina medievale e umanistica;
storia della lingua latina;
storia della miniatura;
storia della stampa e dell'editoria;
storia della storiografia;
storia delle religioni;
tecniche della fotografia;
storia e istituzioni del Regno di Napoli e delle Sicilie.

e) *Insegnamenti complementari specifici del corso di laurea di pedagogia*:

antropologia educativa;
didattica;
diritto penale e minorile;
diritto privato;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto sportivo;
educazione permanente e ricorrente;
educazione sanitaria;
etologia;
metodologia della ricerca psicologica;
metodologia delle scienze del comportamento;
metodologia dell'insegnamento delle scienze;
pedagogia comparata;
pedagogia dell'educazione fisica;
pedagogia speciale;
pedagogia sperimentale;
psicologia;
psicologia animale;
psicologia animale comparata;
psicologia comparata;
psicologia della percezione;
psicologia dell'apprendimento;
psicologia del lavoro;
psicologia dinamica;
psicologia fisiologica;
psicologia dello sport;

psicologia fisiologica con fondamenti biologici ed anatomofisiologici dei processi mentali;
psicologia scolastica;
psicologia sociale;
psicometria;
sociologia dell'educazione;
sociologia rurale e urbana;
statistica psicologica;
storia del diritto italiano;
storia della psicologia;
storia delle istituzioni educative;
teoria e tecnica della didattica.

f) *Insegnamenti complementari specifici del corso di laurea di lingue e letterature straniere*:

letterature del Commonwealth;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
lingua russa;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura portoghese;
lingua e letteratura francese medievale;
lingua e letteratura inglese medievale;
lingua e letteratura spagnola medievale;
lingua e letteratura tedesca medievale;
lingua e letteratura russa medievale;
lingua e letteratura rumena;
lingua e letteratura scandinava;
metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;
storia della lingua francese;
storia della lingua inglese;
storia della lingua russa;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua tedesca;
teoria e storia della traduzione.

Art. 50.

D) *Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari*

La durata del corso è di tre anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 51.

*Insegnamenti fondamentali*:

pedagogia (triennale);
lingua e letteratura italiana (biennale);
storia romana;
storia medievale;
storia moderna;
geografia (biennale);
storia della filosofia (biennale);
lingua e letteratura latina (biennale);
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
igiene.

*Insegnamenti complementari*:

lingua straniera moderna a scelta (biennale).

Art. 52.

Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di pedagogia ed una della lingua straniera prescelta.

Art. 53.

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Art. 54.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55.

La durata di tutti i corsi di laurea è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 56.

L'indicazione del campo di ricerca, per l'esame di laurea, con il visto del professore che lo ha accettato deve essere depositato nella segreteria della facoltà almeno un anno prima che sia presentata la tesi. Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplice esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissàto dalla facoltà per l'inizio dell'esame di laurea.

L'elaborazione della tesi sarà guidata dal professore ufficiale della materia scelta dal candidato, da un secondo professore o da un ricercatore o assistente ordinario indicato dal relatore principale tra le suddette categorie afferenti a materie attinenti all'argomento scelto dal candidato. Per la discussione della tesi il preside nomina un correlatore scelto tra i professori di materie affini.

E' obbligo dei commissari essere presenti o denunziare tempestivamente al preside la propria assenza, perché si possa provvedere alla sostituzione.

Art. 57.

Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del *curriculum* del candidato.

Art. 58.

Per gli studenti che provengono da altre facoltà, i consigli di corsi di laurea stabiliscono, caso per caso, l'anno al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire.

La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla facoltà. In ogni modo i laureati che vogliono conseguire una seconda laurea tra quelle conferite dalla facoltà, non possono essere ammessi ad anno superiore al terzo. I laureati che vogliono conseguire il diploma di vigilanza nelle scuole elementari non possono essere ammessi ad anno superiore al secondo.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del prescritto titolo di scuola media superiore.

Art. 59.

A norma dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, e secondo le circolari ministeriali, lo studente può predisporre un piano di studi diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purché nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito.

In armonia con quanto dispongono le citate norme, la facoltà propone un certo numero di piani di studio-tipo, ciascuno dei quali presenta una coerenza interna nel senso che riflette un indirizzo di studi ben caratterizzato e unitario e comprende un corpo di materie sufficientemente omogeneo.

In questi piani di studio si tiene conto, oltre che delle esigenze di una organica formazione culturale, anche di quelle relative alla preparazione professionale all'insegnamento, nonché all'esercizio di altre professioni connesse al singolo corso di laurea.

Tali piani di studio-tipo hanno solo un carattere orientativo; possono, infatti, venire approvati piani che si discostino da quelli proposti, purché presentino un loro carattere organico e la scelta delle materie sia sufficientemente motivata. Nei piani di studio possono essere inserite discipline che sono previste dallo statuto della facoltà di magistero o delle altre facoltà.

I piani di studio e le modifiche ai medesimi, saranno concordati dallo studente con l'istituto che comprende le materie più importanti e caratterizzanti del piano di studio consigliato o personale e successivamente sottoposti all'approvazione del consiglio di corso di laurea.

Art. 60.

Gli insegnamenti pluriennali comportano un esame alla fine di ogni anno di corso.

Art. 61.

I laureati in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere e i diplomati in abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari che aspirino a conseguire una seconda laurea (o, dopo il conseguimento del diploma, una laurea) tra quelle che rilascia la facoltà di magistero, vengono iscritti al terzo anno del corso di laurea prescelto.

Essi devono frequentare, sostenendo i relativi esami, tutti gli insegnamenti fondamentali del corso stesso che non abbiano già sostenuti sia come fondamentali sia come complementari, nel precedente corso di studi.

Si fa eccezione per il corso di laurea in lingue e letterature straniere per il quale sono previsti esami quadriennali. In questo caso, ove nel precedente corso di studi non fosse stato superato almeno un esame di lingua e letteratura straniera, il candidato verrà iscritto al primo anno di corso. Qualora invece l'esame di lingua e letteratura straniera superato nel precedente corso di studi, fosse stato biennale, lo studente verrà iscritto al terzo anno di corso. Gli studenti in parola devono inoltre presentare una dissertazione di laurea nelle discipline specifiche del corso di laurea prescelto.

Art. 62.

I laureati in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere che aspirino al conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, vengono iscritti al secondo anno di corso. Nel caso che nel precedente corso di laurea non abbiano sostenuto almeno un esame di pedagogia, essi vengono iscritti al primo anno.

Essi devono frequentare, sostenendo i relativi esami, tutti gli insegnamenti fondamentali del corso di diploma stesso che non abbiano già sostenuti, sia come fondamentali che come complementari, nel precedente corso di laurea.

Devono inoltre sostenere una prova scritta di pedagogia che ha carattere di saggio finale e alla quale ogni candidato sarà ammesso dopo aver superato tutti gli esami del corso.

## *Titolo IV*

## FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 63.

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

*a*) la laurea in medicina e chirurgia;

*b*) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

La facoltà promuove opportuni accordi e convenzioni con i dipartimenti di altre Università italiane, estere e con enti di ricerca italiani o esteri, per la formazione alla ricerca scientifica e per l'aggiornamento dei ricercatori.

Art. 64.

*Corso di laurea in medicina e chirurgia*

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al fine di consentire l'avvio programmato delle attività didattiche e scientifiche il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, può determinare nei primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea, il numero massimo delle iscrizioni a tali corsi, disciplinando altresì le modalità di selezione degli aspiranti, così come previsto dal secondo comma dell'art. 38 della legge n. 590/82.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI:

1° *Biennio*:

1) chimica e propedeutica biochimica;

2) fisica medica;

3) biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze;

4) anatomia umana normale (biennale);

5) fisiologia umana (biennale, al 2° e al 3° anno);

6) patologia generale (biennale, al 2° e al 3° anno);

7) chimica biologica;

8) microbiologia;

9) istologia ed embriologia generale.

2° *Biennio*:

10) farmacologia;

11) patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);

12) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);

13) anatomia ed istologia patologica (biennale, al 4° e 5° anno);

14) clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° *Biennio*:

15) clinica medica generale e terapia medica (biennale);

16) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);

17) clinica pediatrica;

18) clinica ostetrica e ginecologica;

19) igiene;

20) medicina legale e delle assicurazioni;

21) clinica neurologica (semestrale);

22) clinica dermosifilopatica (semestrale);

23) clinica oculistica (semestrale);

24) clinica odontoiatrica (semestrale);

25) radiologia (semestrale);

26) clinica psichiatrica (semestrale).

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:

istochimica;
anatomia topografica;
microscopia elettronica;
genetica medica;
chimica e microscopia clinica;
biochimica applicata;
biologia cellulare;
biologia dello sviluppo;
genetica umana;
elettrobiologia;
biologia molecolare;
scienza dell'alimentazione e della dietetica;
anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva;
fisiologia applicata;
neurofisiologia;
elettrofisiologia;
parassitologia;
virologia;
immunochimica;
chemioterapia;
immunologia generale;
oncologia clinica;
citopatologia;
neuropsicofarmacologia;
tossicologia clinica;
radiobiochimica clinica;
semeiotica medica;
cardiologia;
ematologia;
medicina costituzionale ed endocrinologia;
andrologia
gerontologia e geriatria;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiovascolare;
terapia medica sistematica;
gastroenterologia;
fisiopatologia digestiva;
medicina dello sport;
malattie infettive;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia della riproduzione umana;
cronobiologia;
angiologia medica;
fisiopatologia e terapia del dolore;
fisiopatologia endocrina;
nefrologia medica;
immunologia clinica;
idroclimatologia medica;
reumatologia;
malattie metaboliche e del ricambio;
dermatologia allergologica e professionale;
fisiopatologia delle malattie reumatiche;
neurofisiopatologia;
semeiotica neurologica;
neurochirurgia;
psicopatologia generale dell'entà evolutiva;
psicosomatica;
psichiatria geriatrica;

psicologia;
riabilitazione neurologica;
endocrinologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica;
auxologia normale e patologica;
puericultura;
neuropsichiatria infantile;
oncologia ginecologica;
semeiotica chirurgica;
anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
chirurgia sperimentale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica;
nefrologia di interesse chirurgico;
clinica urologica;
chirurgia di pronto soccorso;
patologia urologica;
chirurgia della mano
traumatologia;
clinica ortopedica;
patologia dell'apparato locomotore;
urologia pediatrica;
cardiochirurgia;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
fisiopatologia chirurgica ed organi artificiali;
tecnologie biomediche in chirurgia cardiotoracica;
endoscopia toracica;
fisiopatologia angio-chirurgica;
semeiotica angiochirurgica;
tecniche angio-chirurgiche;
audiologia;
chirurgia maxillo-facciale;
ottica fisiopatologica;
medicina nucleare;
radiobiologia medica;
radioterapia;
anatomia radiologica;
radiologia sperimentale;
neuroradiologia;
fisica sanitaria;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
tecnica medico-assistenziale;
statistica sanitaria;
igiene ambientale e del territorio;
medicina del lavoro;
lingua inglese;
medicina sociale e preventiva;
tecnica e diagnostica istopatologica;
medicina criminologica e psichiatria forense;
tossicologia forense;
istituzioni di matematica.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al terzo e quinto anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del quarto anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del quinto anno: lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del sesto anno.

L'insegnamento di « clinica ortopedica » lo studente deve includerlo fra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di venticinque lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del sesto anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti tra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 65.

Tutti gli insegnamenti del corso di laurea di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi e completati da esercitazioni pratiche.

Tali esercitazioni debbono avere, negli insegnamenti clinici, il più largo sviluppo non solo nel campo diagnostico ma anche in quello della terapia.

Art. 66.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta e di una prova di cultura generale.

I laureandi debbono sin dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere la disciplina presso la quale intendono svolgere la loro tesi; ed i rispettivi docenti entro il primo bimestre dall'inizio dell'anno accademico comunicheranno al preside i nominativi degli studenti accolti per lo svolgimento della dissertazione scritta, indicando anche l'argomento che forma oggetto della medesima. Questa deve essere presentata almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea (non oltre il 15 giugno per la sessione estiva e non oltre il 1° ottobre per la sessione autunnale). Tutte le dissertazioni di laurea che pervengano dopo tali termini sono rimandate alla successiva sessione di esami.

La dissertazione deve essere presentata in tre copie e munita dell'attestato di un professore ufficiale o libero docente che dichiari che lo studente l'ha personalmente elaborata e redatta sotto la sua direzione.

Il preside delega per ciascuna tesi uno o più relatori.

La prova di cultura generale verte su temi preparati e fatti tempestivamente conoscere ai laureandi nel corso dell'anno.

Art. 67.

*Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni suddivisi in un biennio ed un triennio.

Titoli di ammissione: quelli consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 68.

Il numero degli iscritti è di venti per anno di corso.

L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio, riportato in centesimi, così ripartito:

70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da espletare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale;

30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

E' prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che su richiesta debbono essere forniti.

Sono previsti per la selezione i metodi più idonei e possibilmente il ricorso al calcolatore sia per la formazione delle schede dei quiz a scelta multipla sia per la successiva correzione delle schede.

Art. 69.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia, le abbreviazioni di corso potranno essere concesse sempre con iscrizione al 2° anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

I posti disponibili al secondo anno vanno assegnati ai laureati in medicina per una frazione non superiore al 20% e per quella rimanente a studenti in trasferimento dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Le modalità di accesso sono quelle riportate nell'art. 68.

Il massimo del 30% del punteggio va attribuito agli studenti come media degli esami di biologia generale, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale ed ai laureati come media dei voti riportati negli esami fondamentali.

Art. 70.

Sono insegnamenti fondamentali:

*Biennio*:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
2) biologia generale applicata agli studi medici;
3) chimica;
4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
11) materiali dentari;
12) microbiologia (semestrale);
13) odontoiatria conservatrice (triennale), 2°, 3° e 4° anno;
14) patologia generale.

*Triennio*:

15) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1) chirurgia maxillo-facciale;
2) dermatologia e venereologia (semestrale);
3) otorinolaringoiatria (semestrale);
4) statistica sanitaria;
5) scienza dell'alimentazione e della dietetica;
6) lingua inglese;
7) istituzioni di matematica;
8) immunologia generale;
9) fisiopatologia respiratoria.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico, comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere da parte dei componenti dell'organico, un'assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Art. 71.

Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

| *Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di*: | *Se non si è superato l'esame di*: |
|---|---|
| fisiologia umana e dell'apparato stomatologico | istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico<br>chimica |
| patologia generale | biologia generale applicata agli studi medici<br>fisica medica |
| patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)<br>patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica | fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico<br>patologia generale |
| clinica odontostomatologica | patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)<br>patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica<br>istituzioni di anatomia ed istologia patologica<br>patologia speciale odontostomatologica<br>chirurgia speciale odontostomatologica |

Art. 72.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

I laureandi debbono fin dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere la cattedra presso la quale intendono svolgere la loro tesi.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

## *Titolo V*

## FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 73.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

*a*) la laurea in fisica;
*b*) la laurea in matematica;
*c*) la laurea in scienze biologiche.

Art. 74.

*Corso di laurea in fisica*

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 75.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi:

*a*) generale;
*b*) applicativo;
*c*) didattico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi per il 1° biennio:

1) fisica generale I;
2) fisica generale II;
3) analisi matematica I;

4) analisi matematica II;
5) geometria I;
6) meccanica razionale;
7) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) esperimentazioni fisica I;
9) esperimentazioni fisica II.

Gli insegnamenti di fisica generale I e II, esperimentazioni di fisica I e II, analisi matematica I e II constano ciascuno di due corsi distinti, il primo propedeutico al secondo sia per la frequenza che per gli esami che sono distinti.

Gli insegnamenti di esperimentazioni fisica I e II e di chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici) devono avere carattere pratico, in modo da portare i singoli studenti a sperimentare di persona.

Gli altri corsi sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Per ciascuno dei corsi vi è un esame finale.

Per essere ammesso a sostenere gli esami del secondo biennio lo studente dovrà aver superato una prova di conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua di importanza scientifica.

Art. 76.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori ai tre indirizzi per il 2° biennio:

1) struttura della materia;
2) istituzioni di fisica teorica;
3) metodi matematici per la fisica.

Essi sono accompagnati da corsi di esercitazioni, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 77.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) *Per l'indirizzo generale*:

4) fisica superiore;
5) fisica teorica;
6-7) laboratorio di fisica (biennale);
8) corso a scelta di matematiche superiori;
9) corso a scelta.

b) *Per l'indirizzo applicativo*:

4-5) laboratorio di fisica (biennale);
6-7-8-9) da determinare a seconda del ramo di specializzazione.

c) *Per l'indirizzo didattico*:

4-5) complementi di fisica generale (biennale);
6) storia della fisica;
7-8) preparazioni di esperienze didattiche (biennale);
9) corso a scelta.

Inoltre, per ogni orientamento consigliato dalla facoltà per gli indirizzi generale ed applicativo dovranno essere seguiti rispettivamente altri due e quattro insegnamenti qualificanti; per l'indirizzo didattico un insegnamento qualificante.

Tutti gli insegnamenti qualificanti vanno scelti fra quelli dell'elenco successivo, secondo *curricula* consigliati annualmente dalla facoltà, nei rispettivi piani di studio, o proposti all'approvazione del consiglio di corso di laurea dallo studente stesso.

Per ciascuno dei corsi vi è un esame finale.

*Corsi a scelta*:

aerologia;
algebra superiore;
analisi funzionale;
analisi numerica;
analisi superiore;
astrofisica;
astronomia;
biofisica;
calcolo delle probabilità;
calcolo elettronico;
chimica fisica;
cibernetica e teoria dell'informazione;
complementi di elettronica;
complementi di fisica generale;
complementi di geofisica;
elettrodinamica cosmica;
elettromagnetismo;
elettronica;
elettronica applicata;
elettronica dello stato solido;
elettronica numerica;
elettronica quantistica;
elettrotecnica;
fisica atomica;
fisica cosmica;
fisica dei film sottili;
fisica dei liquidi;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei semiconduttori;
fisica della ionosfera;
fisica della magnetosfera;
fisica dell'atmosfera;
fisica dello spazio;
fisica dello stato solido;
fisica dei neutroni;
fisica del sistema solare;
fisica matematica;
fisica molecolare;
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari;
fisica solare;
fisica spaziale;
fisica superiore;
fisica teorica;
fisica terrestre;
fisica terrestre e climatologia;
fisiologia generale;
geofisica;
geofisica applicata;
geologia;
geomagnetismo;
geometria differenziale;
geotecnica;
istituzioni di fisica matematica;
laboratorio di fisica;
magnetismo planetario;
magnetoidrodinamica;
matematiche complementari;
meccanica celeste;
meccanica statistica;
meccanica superiore;
meteorologia;
microelettronica;
mineralogia;
modelli atmosferici;
onde elettromagnetiche;
ottica;
ottica applicata;
ottica dei solidi;
ottica quantistica;
planetologia;
proprietà magnetiche dei solidi;
proprietà magnetiche della materia;
psicologia;
radio astronomia;
relatività;
sismologia;
spettroscopia;
spettroscopia a radio frequenza;
spettroscopia dello stato solido;
storia della fisica;
tecniche spettroscopiche;
tecnologie elettroniche;
teorie quantistiche.

Alcuni degli insegnamenti complementari elencati potranno essere semestrali (con un numero di lezioni uguali alla metà di quelle di un insegnamento annuale). In ogni caso due insegnamenti semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono ad un insegnamento annuale. Ogni anno i corsi semestrali saranno indicati nel manifesto.

Il consiglio di facoltà, anche ai fini del coordinamento didattico, potrà disporre che alcuni degli insegnamenti annuali siano attuati su base semestrale, purché il numero delle lezioni effettivamente impartite rimanga invariato.

Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II, analisi matematica I e analisi matematica II.

### Art. 78.

Ai fini della propedeuticità degli esami vale la seguente tabella:

| *Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:* | *Se non si è superato l'esame di:* |
|---|---|
| fisica generale II | fisica generale I |
| fisica teorica | istituzioni di fisica teorica |
| analisi matematica II | analisi matematica I |
| esperimentazioni fisica II | esperimentazioni fisica I |
| laboratorio di fisica I | esperimentazioni fisica II |
| struttura della materia | fisica generale II<br>prova di lingue |
| istituzioni di fisica teorica | fisica generale II<br>prova di lingue |
| metodi matematici per la fisica | analisi matematica II |

Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di:

fisica generale I;
fisica generale II;
analisi matematica I;
analisi matematica II.

### Art. 79.

L'esame di laurea consiste:

*a*) nella discussione di una tesi scritta alla quale non si chiede necessariamente il carattere di ricerca originale;

*b*) nella discussione di una o più tesine orali, assegnate allo studente previa approvazione del consiglio di corso di laurea, diverse per argomento tra loro e dall'argomento della tesi.

Le tesine devono essere a carattere generale e specialmente intese a verificare la cultura dello studente in aree fondamentali del corso di laurea. Quindici giorni prima della data fissata per la discussione della tesi di laurea, il candidato deve depositare presso la segreteria dell'Università il testo della dissertazione scritta e i titoli delle due tesine, tutti debitamente firmati dal relatore. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione solo nella carriera scolastica.

## Corso di laurea in matematica

### Art. 80.

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

### Art 81.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali, obbligatori comuni ai tre indirizzi per il primo biennio:

analisi matematica I;
geometria I;
algebra;
fisica generale I;
analisi matematica II;
geometria II;
meccanica razionale;
fisica generale II;

Ciascuno degli insegnamenti fondamentali sopra elencati sarà accompagnato da un corso di esercitazioni, che ne è parte integrante.

Per ciascuno degli insegnamenti fondamentali sopra elencati dovrà essere sostenuto un esame annuale, distinto per ciascun anno di corso.

Il corso di analisi matematica I è propedeutico al corso di analisi matematica II; il corso di geometria I è propedeutico al corso di geometria II ed il corso di fisica generale I è propedeutico al corso di fisica generale II; i rispettivi esami dei primi sono propedeutici ai rispettivi esami dei secondi.

### Art. 82.

Potranno essere iscritti al secondo anno solo quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di:

analisi matematica I;
geometria I;
algebra.

### Art. 83.

All'atto di iscrizione al terzo anno, lo studente deve precisare l'indirizzo che sceglie.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori, comuni ai tre indirizzi:

istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di fisica matematica.

Qualora lo studente si sia iscritto al secondo anno avendo superato soltanto due degli esami di analisi matematica I, geometria I o algebra, l'esame eventualmente mancante fra i tre anzidetti dovrà essere superato prima degli altri esami fondamentali previsti per il terzo anno di questo corso di laurea.

### Art. 84.

Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti dell'articolo precedente, saranno impartiti anche gli insegnamenti di altre quattro discipline; uno di essi dovrà essere seguito nel terzo anno, gli altri nel quarto; inoltre, uno di essi dovrà essere di indirizzo fisico.

Due di tali insegnamenti sono fondamentali obbligatori e sono i seguenti:

a) *Per l'indirizzo generale*:

nel terzo anno: topologia algebrica;
nel quarto anno: analisi superiore.

b) *Per l'indirizzo didattico*:

nel terzo anno: matematiche complementari I;
nel quarto anno: matematiche complementari II.

c) *Per l'indirizzo applicativo*:

nel terzo anno: analisi numerica;
nel quarto anno: calcolo delle probabilità.

Gli insegnamenti suddetti saranno accompagnati da un corso di esercitazioni, che ne fanno parte integrante.

I rimanenti due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente.

### Art. 85.

Gli insegnamenti complementari potranno essere scelti tra i seguenti:

algebra lineare;
algebra superiore;
analisi funzionale;
analisi matematica III;
analisi matematica IV;
analisi superiore;
astrofisica (f);
astronomia (f);
automi e linguaggi formali;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle variazioni;
chimica con esercitazioni di laboratorio (f);
cibernetica e teoria dell'informazione (f);
complementi di fisica I (f)
complementi di fisica II (f);
complementi di geometria e algebra;
critica dei princìpi;
epistemologia e metodologia;
equazioni differenziali ordinarie;
filosofia delle scienze;
fisica matematica (f);
fisica teorica (f);
geometria algebrica;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di fisica teorica;
linguaggi formali e compilatori;
logica matematica;
matematica applicata;
matematica economica;
matematica finanziaria e attuariale;
matematiche complementari I;
matematiche complementari II;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
matematiche superiori;
meccanica dei fluidi (f);
meccanica quantistica (f);

meccanica statistica (f);
meccanica superiore;
metodi matematici per la fisica (f);
metodi matematici di ottimizzazione;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
operatori differenziali;
pedagogia;
programmazione automatica e ottimizzazione;
ricerca operativa;
spazi topologici;
statistica matematica;
storia delle matematiche;
struttura della materia (f);
strutture algebriche;
tecnica della programmazione;
teoria dei grafi;
teoria dei gruppi;
teoria dei numeri;
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
teoria della programmazione per le macchine calcolatrici;
teoria della relatività (f);
teoria degli automi;
teoria delle funzioni;
teorie quantistiche (f);
teorie relativistiche (f);
teoria dei contralli automatici;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

Gli insegnamenti indicati con (f) si intendono di indirizzo fisico.

Per l'indirizzo didattico si intendono in ogni caso fondamentali gli insegnamenti di matematiche complementari I e II.

Gli insegnamenti di complementi di fisica I e di matematiche complementari I sono rispettivamente propedeutici per gli insegnamenti di complementi di fisica II e di matematiche complementari II; i rispettivi esami dei primi sono propedeutici ai rispettivi esami dei secondi.

Art. 86.

Per ciascuno degli insegnamenti sia fondamentali che complementari del secondo biennio vi è un esame finale, distinto per ogni anno di corso.

Alcuni degli insegnamenti complementari elencati nel precedente articolo potranno essere semestrali (con un numero di lezioni uguali alla metà di quelle di un insegnamento annuale). In ogni caso due insegnamenti semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono ad un insegnamento annuale. Ogni anno i corsi semestrali saranno indicati sul manifesto.

Il consiglio di facoltà, su richiesta del consiglio di corso di laurea e qualora motivato da fini di cordinamento didattico, potrà disporre che alcuni degli insegnamenti annuali siano svolti su base semestrale, purché il numero delle lezioni effettivamente impartite rimanga invariato.

Art. 87.

L'esame di laurea comprende due prove:

*a*) la discussione di una tesi scritta su un argomento attinente a una delle discipline del corso di laurea la quale per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale;

*b*) la discussione di una o più tesine orali, assegnate allo studente previa approvazione del consiglio di corso di laurea, diverse per argomento tra loro e dall'argomento della tesi.

Le tesine devono essere a carattere generale e specialmente intese a verificare la cultura dello studente in aree fondamentali del corso di laurea. Quindici giorni prima della data fissata per la discussione della tesi di laurea, il candidato deve depositare presso la segreteria dell'Università il testo della dissertazione scritta e i titoli delle due tesine, tutte debitamente firmate dai relatori.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione solo nella carriera scolastica.

Art. 88.

*Corso di laurea in scienze biologiche*

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 89.**

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

anatomia comparata;
anatomia umana;
botanica (biennale);
chimica biologica;
chimica generale ed inorganica;
chimica organica;
fisica;
fisiologia generale (biennale);
genetica;
igiene;
istituzioni di matematiche;
istologia ed embriologia;
zoologia (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

acarologia;
algologia;
alpicoltura;
analisi biologiche;
analisi chimica farmaceutica applicata;
analisi chimica farmaceutica strumentale (analisi dei medicamenti);
analisi chimica strumentale;
analisi chimico-biologiche-cliniche;
analisi chimico-tossicologica;
antropologia;
antropometria;
architettura del paesaggio;
bichimica applicata;
biochimica comparata;
biochimica macromolecolare;
biochimica vegetale;
biofisica;
biologia cellulare;
biologia delle popolazioni umane;
biologia dello sviluppo;
biologia generale;
biologia marina;
biologia molecolare;
biomatematica;
biometria;
biopedologia;
botanica farmaceutica;
botanica forestale;
botanica sistematica;
calcoli statistici applicati alla biologia;
chimica analitica;
chimica analitica clinica;
chimica analitica strumentale;
chimica biofarmaceutica;
chimica bromatologica;
chimica dei prodotti usati in agricoltura;
chimica dell'ambiente;
chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dell'inquinamento;
chimica farmaceutica applicata;
chimica farmaceutica e tossicologica;
chimica fisica;
chimica fisica organica;
chimica macromolecolare;
chimica organica superiore;
chimica terapeutica;
chimica tossicologica;
citologia;
citologia ed embriologia vegetale;
citotassonomia;
conservazione della natura e delle sue risorse;
cristallochimica organica;
difesa dagli inquinamenti;
difesa del suolo;
ecologia;
ecologia applicata;
ecologia ed etologia animale;
ecologia microbica;
ecologia umana;
ecologia vegetale;
economia montana e forestale;
embriologia;
embriologia chimica;
embriologia degli invertebrati;

embriologia sperimentale;
entomologia;
entomologia agraria;
enzimologia;
equilibri naturali e lotta biologica;
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica;
esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
etnologia;
etologia;
evoluzione biologica;
farmacologia;
farmacologia applicata;
farmacologia e farmacognosia;
fisica terrestre e climatologia;
fisioclimatologia animale;
fisiologia comparata;
fisiologia umana;
fisiologia vegetale;
fitobiologia delle acque interne;
fitobiologia marina;
fitogeografia;
fitosociologia;
geografia;
geografia fisica;
geologia;
gestione dei parchi e delle riserve;
idrobiologia e pescicoltura;
idrologia;
igiene ambientale e del territorio;
immunologia;
laboratorio di tecniche microscopiche, istologiche e istochimiche;
legislazione dell'ambiente;
merceologia;
metodi fisici di chimica organica;
metodologia biochimica;
micologia;
microbiologia;
microbiologia agraria e tecnica;
microbiologia delle acque;
microbiologia delle contaminazioni dell'ambiente e dei prodotti agricoli;
microbiologia del suolo;
micropaleontologia;
microscopia e ultramicroscopia elettronica;
mineralogia;
morfologia generale;
nematologia;
neurochimica;
neurologia comparata;
oceanografia fisica;
paleobiogeografia;
paleobotanica;
paleoecologia;
paleontologia;
paleontologia dei vertebrati;
paleontologia umana;
paletnologia;
palinologia;
parassiti animali dei vegetali;
parassitologia;
patologia cellulare;
patologia della selvaggina;
patologia generale;
patologia molecolare;
patologia vegetale;
pedologia;
pianificazione ecologica del territorio;
primatologia;
protozoologia;
radiobiologia;
radiochimica;
radioecologia;
scienza dell'alimentazione;
selvicoltura;
speleologia;
spettroscopia a radiofrequenza;
spettroscopia interpretativa organica;
stechiometria;
stereochimica organica;
strutturistica chimica;
tecnica e legislazione farmaceutica;
tecnologie analitiche;
trasformazione montana e rimboschimenti;
venatoria e produzione della selvaggina;
zoocolture (api, bachi, coniglicoltura);
zoogeografia;
zoologia dei vertebrati;
zoologia forestale, venatoria e acquicoltura.

La facoltà, su parere del competente consiglio di corso di laurea, potrà individuare piani di studio tipo, eventualmente ordinati secondo indirizzi, ferma restando la libertà dello studente di proporre piani di studio secondo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e sue modificazioni.

Art. 90.

I corsi di botanica, di zoologia e di fisiologia generale pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente, comportano, per quanto riguarda l'accertamento, due esami distinti uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di corso.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comportano tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Art. 91.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre da lui scelti tra i complementari.

L'esame di laurea comprende due prove:

*a*) la discussione di una tesi scritta su un argomento attinente ad una delle discipline del corso di laurea;

*b*) discussione di una o più tesine assegnate allo studente previa approvazione del consiglio di corso di laurea. Tali tesine dovranno essere di argomento diverso dalla tesi e diverse per argomento tra loro. Le tesine avranno carattere generale e saranno tese a verificare la cultura dello studente in aree fondamentali del corso di laurea.

Art. 92.

Sono insegnamenti fondamentali:

*per il 1° anno*: botanica - primo anno - (con esercitazioni); istituzioni di matematiche; chimica generale ed inorganica; fisica; anatomia umana (con esercitazioni); istologia ed embriologia (con esercitazioni);

*per il 2° anno*: chimica organica; botanica - secondo anno - (con esercitazioni); zoologia - primo anno - (con esercitazioni); anatomia comparata (con esercitazioni);

*per il 3° anno*: chimica biologica (con esercitazioni); zoologia - secondo anno - (con esercitazioni); fisiologia generale - primo anno - (con esercitazioni); genetica;

*per il 4° anno*: igiene, fisiologia generale - secondo anno - (con esercitazioni).

Art. 93.

| *Non si può essere ammessi agli esami di*: | *Se non si è superato l'esame di*: |
|---|---|
| anatomia comparata | istologia ed embriologia |
| botanica (secondo anno) | botanica (primo anno) |
| zoologia (secondo anno) | zoologia (primo anno) |
| fisiologia generale (secondo anno) | fisiologia generale (primo anno) |

Alcuni degli insegnamenti complementari elencati nell'art. 89 potranno essere semestrali (con un numero di lezioni uguali alla metà di quelle di un insegnamento annuale). In tal caso due insegnamenti semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono ad un insegnamento annuale. Ogni anno i corsi semestrali saranno indicati sul manifesto.

Il consiglio di facoltà, anche ai fini del coordinamento, potrà disporre che alcuni degli insegnamenti annuali siano attuati su base semestrale, purché il numero delle lezioni impartite rimanga invariato.

Art. 94.

La facoltà, tenendo conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia agli allievi già laureati l'ordine degli studi.

Per la laurea in scienze biologiche possono essere iscritti al terzo anno i laureati in scienze naturali, in chimica ed in farmacia. Possono essere iscritti al secondo anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze geologiche, in medicina e

chirurgia. Lo studente deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal consiglio di corso di laurea.

PARTE III

*Titolo I*

SEMINARIO GIURIDICO « FRANCESCO FILOMUSI GUELFI »

Art. 95.

Fa parte dell'Università dell'Aquila il seminario giuridico « Francesco Filomusi Guelfi », ordinato ai sensi del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

Il seminario giuridico ha lo scopo di promuovere ed agevolare iniziative di studio, ricerca, divulgazione e informazione su temi giuridici ed istituzionali, sviluppando la ricerca scientifica e completando con esercitazioni pratiche la formazione professionale degli studiosi di materie giuridiche.

Art. 96.

Ferme restando le competenze istituzionali degli organi accademici e segnatamente dei consigli di facoltà, dipartimento, corso di laurea e istituto, il seminario giuridico raggruppa e coordina — per le finalità di cui al precedente articolo — gli insegnamenti di materie giuridiche ed altri ad essi affini o comunque connessi, impartiti nell'Università dell'Aquila.

Art. 97.

Il senato accademico determina annualmente, in relazione ai programmi approvati, quali materie afferiscono al seminario per affinità o connessioni, sentito il consiglio direttivo del seminario medesimo.

Fanno parte del seminario i professori ufficiali degli insegnamenti delle materie determinate a norma del comma precedente.

Art. 98.

Il seminario è diretto da un professore di ruolo, eletto dai professori ufficiali i cui insegnamenti afferiscono al seminario medesimo. Il direttore dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il direttore è assistito da un consiglio direttivo, composto da tutti i professori ufficiali del seminario.

Art. 99.

Il direttore del seminario giuridico deve, alla fine di ogni anno accademico, inviare al rettore dell'Università ed al Ministero della pubblica istruzione una dettagliata relazione sulla attività didattica e scientifica svolta nel seminario medesimo, allegando ad essa i necessari documenti e le eventuali pubblicazioni.

Art. 100.

Al seminario possono iscriversi studenti di qualunque facoltà ed i laureati da non più di quattro anni. A coloro che abbiano frequentato con profitto, per almeno un anno accademico, i corsi del seminario, viene rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato; l'attestato è sottoscritto dal direttore del seminario e controfirmato dal rettore dell'Università.

Il seminario può altresì organizzare corsi di aggiornamento professionale ed approfondimento scientifico, previa autorizzazione del senato accademico.

Art. 101.

L'attività didattica del seminario si svolge dal 1° novembre al 31 maggio. All'inizio di ogni anno accademico viene stabilito il piano delle iniziative didattiche e scientifiche da effettuare.

Agli iscritti al seminario possono essere imposti contributi speciali, secondo deliberazioni da prendersi dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio direttivo del seminario.

Art. 102.

Il funzionamento amministrativo e contabile del seminario è disciplinato dai vigenti regolamenti predisposti per gli altri organi collegiali universitari, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1983, n. 838.

**Soppressione della linea ferroviaria Anzio-Anzio Porto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1981, n. 1677, con il quale è stata disposta la soppressione dell'obbligo del servizio merci sulla linea Anzio-Anzio Porto;

Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1983;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

E' soppressa la linea ferroviaria Anzio-Anzio Porto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1984*
*Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 49*

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1983.

**Modificazione ai decreti di emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1983 e 1° dicembre 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 715022/66-AU-52 in data 21 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1983, registro n. 44 Tesoro, foglio n. 272, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1983;

Visto il proprio decreto n. 716152/66-AU-54 in data 16 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1983, registro n. 47 Tesoro, foglio n. 113, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° dicembre 1983;

Visto, in particolare, il quarto comma dell'art. 10 dei suindicati decreti, ove, fra l'altro, si stabilisce che le cedole di interesse relative ai certificati suddetti sono collocate al di sotto del corpo dei rispettivi titoli;

Ritenuto opportuno consentire la disposizione delle cedole di interesse dei ripetuti certificati di credito anche a lato del corpo dei rispettivi titoli, atteso che, per ragioni tecniche, è necessario utilizzare, per la stampa delle predette cedole, anche lo spazio a lato dei certificati di credito;

Decreta:

Il quarto comma dell'art. 10 dei decreti ministeriali n. 715022 del 21 ottobre 1983 e n. 716152 del 16 novembre 1983, meglio citati nelle premesse, è modificato nel senso che dopo le parole: « Le cedole sono collocate al di sotto... » vengono inserite le parole: « ed a lato ».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1983*
*Registro n. 51 Tesoro, foglio n. 16*

**(474)**

---

DECRETO 19 dicembre 1983.

**Modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1982 concernente condizioni e modalità d'intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura di operazioni di credito all'esportazione realizzate sotto forma di credito finanziario, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alla esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economico-finanziaria in campo internazionale;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni effettuate con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che raccolgono mezzi finanziari in lire sul mercato interno;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni effettuate con raccolta sui mercati finanziari esteri;

Visto il proprio decreto del 3 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, con il quale si è provveduto a determinare il tasso base per operazioni effettuate con raccolta a tassi variabili sul mercato interno;

Visto in particolare l'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito nella legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale — in sostituzione dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 — dispone che le operazioni di cui agli articoli 18 e 24 della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale o estera oppure a fronte di idonea documentazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il proprio decreto del 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 64, con il quale sono state determinate le condizioni e modalità d'intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito all'esportazione;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 14 maggio 1971;

Considerata l'opportunità di consentire l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura per una durata di tre anni;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impegno di trasmettere il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale 28 aprile 1982 è così modificato:

« La durata dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale per i finanziamenti concessi agli operatori nazionali a fronte dei costi sostenuti nella fase di approntamento della fornitura non può superare i tre anni ».

Art. 2.

L'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 28 aprile 1982 è così modificato:

« La durata dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale ai sensi del presente articolo, non può superare i tre anni; tale durata potrà essere prorogata dal Mediocredito centrale, per un massimo di sei mesi qualora l'approntamento della fornitura debba essere ritardato per cause di forza maggiore direttamente connesse all'operazione ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1984*
*Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 177*

**(530)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.** (Esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini emigrati all'estero).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 28 gennaio 1984, n. 7 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

*All'articolo* 21 *del decreto-legge* 28 *febbraio* 1983, *n.* 55, *convertito, con modificazioni, nella legge* 26 *aprile* 1983, *n.* 131, *sono aggiunti i seguenti commi:*

« (4) *I cittadini emigrati che non sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente possono effettuare in unica soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento della sovrimposta.*

(5) *La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni indicati nell'allegato al decreto del Ministro delle finanze* 9 *dicembre* 1983, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 340 *del* 13 *dicembre* 1983 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*L'articolo 2 della legge di conversione dispone, inoltre, quanto appresso:*

Per l'anno 1984, in deroga al secondo comma dell'articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con cadenza bimestrale.

*Si ritiene utile pubblicare di seguito l'intero testo dell'articolo* 21 *del decreto-legge* 28 *febbraio* 1983, *n.* 55, *come risulta a seguito delle aggiunte apportatevi dalla legge* 28 *gennaio* 1984, *numero* 7.

Art. 21.

(1) I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 19 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1983. Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982.

(2) Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.

(3) I versamenti devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Il versamento diretto può altresì essere effettuato sul conto corrente postale del comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste per le distinte di versamento.

(4) *I cittadini emigrati che non sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente possono effettuare in unica soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento della sovrimposta.*

(5) *La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni indicati nell'allegato al decreto del Ministro delle finanze* 9 *dicembre* 1983, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 340 *del* 13 *dicembre* 1983.

**(507)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura San Lorenzo S.r.l., con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ficep, con sede e stabilimento in Gazzada Schianno (Varese), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Business Equipament Inc. di Pomezia (Roma), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paravia Elevators' Service, con sede in Polla (Salerno), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia ascensori di Salerno, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci - Società elettrotecnica chimica italiana, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.L. - Italiana lavori di Roma, è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grund Aebi di Atessa (Chieti), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grund Aebi di Atessa (Chieti), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti e C., con stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti e C., con stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 3 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

**(330)**

---

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Modificazioni all'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi. (Ordinanza 18 gennaio 1984).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia delle carni fresche da alcuni Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 626 del 23 settembre 1983;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee del 15 novembre 1983, n. 83/578/CEE che abroga la decisione n. 80/1298/CEE *relativa alle misure di protezione concernenti* il Bundesland del Tirolo, Austria;

Vista la decisione della commissione della Comunità europea del 15 novembre 1983, n. 83/576/CEE, che modifica la decisione n. 81/546/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria;

Considerato che l'Austria è indenne da almeno dodici mesi da paralisi contagiosa dei suini (Morbo di Teschen) e che non si è proceduto da oltre dodici mesi alla vaccinazione contro la suddetta malattia;

Ritenuto necessario conformarsi alle succitate decisioni comunitarie;

Ordina:

Art. 1.

Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato *6-bis* dell'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 citata nella premessa di scorta alle carni suine fresche in importazione dall'Austria, viene sostituito dal modello conforme all'allegato alla presente ordinanza.

**Art. 2.**

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

---

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea*

Paese di destinazione:
Numero del certificato di sanità (2):
Paese speditore: Austria
Ministero:
Dipartimento:
Riferimenti:

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*:

Carni di animali domestici della specie suina:
(Specie animale)

Natura dei pezzi:
Natura dell'imballaggio:
Numero dei pezzi o degli imballaggi:
Peso netto:

II. *Provenienza*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i):

III. *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da:
(Luogo di spedizione)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3):
Nome e indirizzo dello speditore:
Nome e indirizzo del destinatario:

IV *Attestato di polizia sanitaria*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio austriaco per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi 30 giorni;

da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del cap. V dell'allegato *B* della direttiva numero 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a il

(Firma del veterinario ufficiale)

Timbro

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immadell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

**(512)**

---

**Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di specialità medicinali**

Con decreti ministeriali 10 dicembre 1983, numeri 76/S, 77/S, 78/S, 79/S e 80/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio delle specialità medicinali sottospecificate:

76/S Vaccino lapinizzato Cina (per la difesa dalla peste suina classica), registrato al n. 20.890, a nome dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia di Brescia;

77/S Izopest (virus vivo lapinizzato per la difesa dalla peste suina), registrato al n. 16.121, a nome dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia di Brescia;

78/S Virus della peste suina liofilizzato, registrata al n. 8.784, a nome dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia di Brescia;

79/S Suipest PD liofilizzato vaccino vivo attenuato (ceppo cinese) contro la peste suina classica, registrata al n. 21.696, a nome dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Padova;

80/S Vaccino vivo contro la peste suina classica (virus lapinizzato ceppo cinese), registrata al n. 20.394, a nome dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale » di Teramo.

Le confezioni delle specialità devono essere ritirate dal commercio dalle ditte sopra menzionate.

**(331)**

---

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Affidamento al consorzio di tutela del Barbaresco dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco ».**

Con decreto 5 dicembre 1983, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato per il vino a denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco », riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 3 settembre 1981, al consorzio di tutela del Barbaresco limitatamente ai propri associati.

**(510)**

**Affidamento al consorzio di tutela del Barolo dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata e garantita « Barolo ».**

Con decreto 6 dicembre 1983, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato per il vino a denominazione di origine controllata e garantita « Barolo » riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1981, al consorzio di tutela del Barolo limitatamente ai propri associati.

(511)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

fisica medica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di giurisprudenza*:

storia del diritto italiano.

*Facoltà di lettere e filosofia*:

lingua e letteratura francese;
istituzioni medioevali.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

*Facoltà di magistero*:

storia dell'arte contemporanea;
pedagogia.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

*Facoltà di magistero*:

geografia.

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

1) medicina legale e delle assicurazioni;
2) puericultura;
3) materiali dentari;
4) chirurgia maxillo-facciale;
5) dermatologia e venerologia;
6) statistica sanitaria.

*Facoltà di medicina veterinaria*:

1) zootecnica II (genetica e allevamento);
2) alimentazione e nutrizione animale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

*Facoltà di giurisprudenza*:

storia del diritto italiano.

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

fisiopatologia e terapia del dolore.

*Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori*:

linguistica generale ed applicata.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(509)

**Revoca dell'avviso concernente la vacanza della cattedra di arte mineraria presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste.**

L'avviso di vacanza della cattedra di arte mineraria apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1984, pag. 162, è stato pubblicato per mero errore materiale, pertanto l'avviso stesso deve intendersi nullo e privo di qualsiasi efficacia.

(552)

**Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni**

Con decreto del prefetto di Firenze 17 dicembre 1983, n. 676, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Consorzio regionale istituti autonomi case popolari della Toscana la donazione di una collezione dei seguenti quotidiani rilegati, a partire dal 1° giugno 1975 al 30 dicembre 1982: « Avanti - Avvenire - Città - Corriere della Sera - Il Manifesto - La Nazione - Paese Sera - Il Popolo - La Repubblica - Il Sole-24 Ore - Tirreno - L'Unità » del valore di L. 5.000.000.

Con decreto del prefetto di Firenze 17 dicembre 1983, n. 686, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla amministrazione provinciale di Firenze la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare all'istituto di anatomia comparata, biologia generale e genetica per lo studio dell'erpetofauna toscana.

Con decreto del prefetto di Firenze 17 dicembre 1983, n. 687, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla amministrazione provinciale di Firenze la donazione della somma di L. 1.500.000 da destinare al museo zoologico « La Specola » per la preparazione e il riordinamento di collezioni di mammiferi e uccelli italiani esistenti nel museo.

Con decreto del prefetto di Firenze 14 dicembre 1983, n. 771, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto biochimico italiano S.p.a. le donazioni di una pompa per infusione, un generatore di corrente ed alcuni accessori per polipectomia del valore di L. 10.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica IV per l'insegnamento di gastroenterologia.

Con decreto del prefetto di Firenze 14 dicembre 1983, n. 772, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 3.600.000 da destinare all'istituto di microbiologia per lo sviluppo degli studi nel settore della epidemiologia dei virus.

(446)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.**

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 il sig. Caroppo Bruno, seconda qualifica funzionale, è stato chiamato a far parte, quale membro, della commissione elettorale circoscrizionale per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del sig. Ambrosio Umberto.

(422)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

**Corso dei cambi del 27 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1715,250 | 1715,250 | 1715,15 | 1715,250 | 1715,25 | 1715,25 | 1715,250 | 1715,250 | 1715,250 | 1715,25 |
| Marco germanico | 609,440 | 609,440 | 609,70 | 609,440 | 609,50 | 609,49 | 609,540 | 609,440 | 609,440 | 609,45 |
| Franco francese | 199,280 | 199,280 | 199,18 | 199,280 | 199,20 | 199,29 | 199,300 | 199,280 | 199,280 | 199,28 |
| Fiorino olandese | 541,850 | 541,850 | 541,75 | 541,850 | 541,50 | 541,82 | 541,800 | 541,850 | 541,850 | 541,85 |
| Franco belga | 29,845 | 29,845 | 29,87 | 29,845 | 29,85 | 29,84 | 29,46 | 29,845 | 29,845 | 29,84 |
| Lira sterlina | 2410,200 | 2410,200 | 2411 — | 2410,200 | 2409,25 | 2410,15 | 2410,100 | 2410,200 | 2410,200 | 2410,20 |
| Lira irlandese | 1885,500 | 1885,500 | 1886 — | 1885,500 | 1885,50 | 1887 — | 1888,500 | 1885,500 | 1885,500 | — |
| Corona danese | 168,290 | 168,290 | 168,20 | 168,290 | 168 — | 168,27 | 168,250 | 168,290 | 168,290 | 168,28 |
| E.C.U. | 1375,350 | 1375,350 | 1375,35 | 1375,350 | 1373,80 | 1375,27 | 1375,350 | 1375,350 | 1375,350 | 1375,35 |
| Dollaro canadese | 1375,800 | 1375,800 | 1376 — | 1375,800 | 1375,25 | 1375,65 | 1375,500 | 1375,800 | 1375,800 | 1375,80 |
| Yen giapponese | 7,333 | 7,333 | 7,34 | 7,333 | 7,325 | 7,33 | 7,335 | 7,333 | 7,333 | 7,33 |
| Franco svizzero | 765,240 | 765,240 | 765,50 | 765,240 | 765 — | 765,20 | 765,160 | 765,240 | 765,240 | 765,25 |
| Scellino austriaco | 86,518 | 86,518 | 86,50 | 86,518 | 86,50 | 86,35 | 86,546 | 86,518 | 86,518 | 86,51 |
| Corona norvegese | 218,210 | 218,210 | 217,90 | 218,210 | 219,50 | 218,13 | 218,050 | 218,210 | 218,210 | 218,20 |
| Corona svedese | 210,280 | 210,280 | 210,35 | 210,280 | 210,10 | 210,26 | 210,250 | 210,280 | 210,280 | 210,28 |
| FIM | 288,750 | 288,750 | 289 — | 288,750 | 288,84 | 288,92 | 289,100 | 288,750 | 288,750 | — |
| Escudo portoghese | 12,620 | 12,620 | 12,63 | 12,620 | 12,60 | 12,61 | 12,600 | 12,620 | 12,620 | 12,62 |
| Peseta spagnola | 10,805 | 10,805 | 10 — | 10,805 | 10,80 | 10,80 | 10,800 | 10,805 | 10,805 | 10,80 |

**Media dei titoli del 27 gennaio 1984**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 40,900 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 | 93,675 |
| » 6% » » 1970-85 | 91,750 |
| » 6% » » 1971-86 | 86,400 |
| » 6% » » 1972-87 | 80,750 |
| » 9% » » 1975-90 | 81,575 |
| » 9% » » 1976-91 | 79,100 |
| » 10% » » 1977-92 | 83,250 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 81,650 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 70,700 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 91,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16% | 98,950 |
| » » » 1-6-1981/86 16% | 99,450 |
| » » » 1-8-1982/84 19% | 100,475 |
| » » » Ind. 1- 3-1981/84 | 100 — |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 100,150 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 100,150 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 99,925 |
| » » » » 1- 5-1982/84 | 100,050 |
| » » » » 1- 6-1982/84 | 100,050 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 100,100 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 100 — |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1-10-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1-11-1982/84 | 100 — |
| » » » » 1-12-1982/84 | 100 — |
| » » » » 1- 1-1983/85 | 100,125 |
| » » » » 1- 2-1983/85 | 99,975 |
| » » » » 1- 3-1983/85 | 99,800 |
| » » » » 1- 4-1983/85 | 99,875 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85 | 99,875 |
| » » » » 1- 6-1983/85 | 99,900 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 100,900 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 100,200 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 100,150 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100,275 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100,500 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 100,225 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 99,975 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1-11-1982/86 | 99,950 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100,050 |
| » » » » 1- 7-1983/86 | 98,850 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 100,150 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 100,100 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 100,100 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 99,850 |
| » » » » 1- 5-1983/87 | 99,950 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 99,950 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 99,700 |
| Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984 | 99,150 |
| » » » 18% 1- 4-1984 | 100,075 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 97,775 |
| » » » 18% 1- 1-1985 | 101,500 |
| » » » 17% 1- 5-1985 | 100,900 |
| » » » 17% 1- 7-1985 | 101 — |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 | 90,900 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 110,150 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 104,500 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 27 gennaio 1984**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1715,250 |
| Marco germanico | 609,490 |
| Franco francese | 199,290 |
| Fiorino olandese | 541,825 |
| Franco belga | 29,845 |
| Lira sterlina | 2410,150 |
| Lira irlandese | 1887 — |
| Corona danese | 168,270 |
| E.C.U. | 1375,350 |
| Dollaro canadese | 1375,650 |
| Yen giapponese | 7,334 |
| Franco svizzero | 765,200 |
| Scellino austriaco | 86,532 |
| Corona norvegese | 218,130 |
| Corona svedese | 210,265 |
| FIM | 288,925 |
| Escudo portoghese | 12,610 |
| Peseta spagnola | 10,802 |

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Rivello**

Con decreto interministeriale 30 dicembre 1983, n. 884, a rettifica del decreto interministeriale 6 novembre 1982, n. 667, sono state trasferite dal demanio pubblico, ramo ferrovie, al patrimonio disponibile dello Stato una casa cantoniera al km 3+827,25 ed area circostante di pertinenza delle ferrovie Calabro-lucane, linea Lagonegro-Spezzano Albanese riportate nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Rivello alla partita 912, foglio 5, particelle 250, 251 e 252, nonché alla partita 7946 del nuovo catasto terreni con i medesimi dati catastali.

**(423)**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Errata-corrige al decreto ministeriale 15 aprile 1983: « Disposizioni applicative della legge 14 agosto 1982, n. 599, in materia di provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali ».** (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 129 del 12 maggio 1983).

Nell'art. 4, punto 1), lettera *h*), del decreto ministeriale citato in epigrafe, dove è scritto: « *h*) attestazione dell'ispettorato del lavoro *e* dell'associazione degli industriali, ... », leggasi: « *h*) attestazione dell'ispettorato del lavoro *o* dell'associazione degli industriali, ... ».

**(504)**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 gennaio 1984, n. 1.

**Riscossione - Proroga al 31 dicembre 1984 dei contratti di appalto esattoriali - Decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681.** (« Gazzetta Ufficiale » n. 344 del 16 dicembre 1983).

*Alle prefetture*
*Alle intendenze di finanza*
*Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette*
*Alle ricevitorie provinciali*
*Alle esattorie delle imposte dirette*

e, per conoscenza:

*Alla Corte dei conti*
*Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Direzione generale del debito pubblico - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti*
*Alla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari*
*Alla Direzione generale affari generali e del personale - Servizio ispettivo*
*Al servizio centrale ispettori tributari*
*Al Consorzio nazionale esattori*
*Al Consorzio volontario esattori di Palermo*
*Alle ragionerie provinciali dello Stato*
*All'Associazione nazionale esattori*

### PREMESSA

Il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del giorno 21 dello stesso mese, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del successivo giorno 16, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 1984 della gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, confermate per il periodo 1975-83 ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, o conferite nel corso del periodo stesso a norma delle disposizioni vigenti ivi comprese quelle conferite alla Società esattorie vacanti (SEV) costituita per effetto dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524. Pertanto tutti i contratti d'appalto in atto alla data (22 ottobre 1983) di entrata in vigore del decreto-legge n. 568 restano prorogati, a meno che non sia intervenuta disdetta nei termini previsti dall'art. 2 del decreto stesso, fino al 31 dicembre 1984, alle medesime condizioni vigenti alla data predetta.

In particolare l'art. 1 del decreto-legge dispone che resta ferma per le esattorie confermate la misura dell'aggio determinata con le modalità previste dall'art. 31, settimo ed ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 603, e successive modificazioni, per le riscossioni mediante ruoli, nonché quella prevista dall'art. 22 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per le riscossioni mediante versamenti diretti. Per le gestioni conferite alla sopramenzionata Società esattorie vacanti le « medesime condizioni » sono quelle previste dalla legge 4 agosto 1977, n. 524. L'ultimo comma dell'art. 1 stabilisce che le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.

Quanto sopra premesso, si forniscono qui di seguito chiarimenti in merito ai principali aspetti applicativi delle norme del decreto-legge n. 568.

### 1. CAUZIONE

I titolari delle esattorie avrebbero dovuto provvedere entro il 31 dicembre 1983 alla estensione del vincolo cauzionale attualmente esistente sui beni che costituiscono la garanzia e ad esibire alle prefetture, per le esattorie, ed al Ministero, per le ricevitorie, la prova dell'avvenuta formalità.

Per quanto concerne le modalità necessarie per ottemperare a tale adempimento soccorreranno le istruzioni da impartirsi, nell'ambito della propria competenza, sia dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, sia dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di questo Ministero.

Comunque, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'emanazione delle predette istruzioni concernenti le formalità relative alla estensione del vincolo cauzionale e di quelli necessari per l'effettuazione dell'operazione, si consente che, entro il termine del 31 gennaio 1984, i titolari delle cauzioni, in luogo dell'avvenuta estensione del vincolo, dimostrino di averla chiesta, fermo restando l'obbligo di documentare, entro il 30 marzo 1984, l'avvenuta annotazione.

### 2. Patenti

Le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori, essendo rilasciate per un periodo ben determinato, coincidente con la durata dell'appalto esattoriale, dovranno essere prorogate.

Pertanto i signori prefetti provvederanno ad estendere la validità delle patenti a tutto l'anno 1984 mediante dichiarazione apposta in calce alle medesime per gli esattori, e questi ultimi dovranno apporre analoga dichiarazione per i collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori, convalidata, per i collettori e messi notificatori, dall'intendente di finanza e per gli ufficiali esattoriali dal procuratore della Repubblica.

Per le ricevitorie provinciali le patenti dovranno essere invece rimesse a questo Ministero, che provvederà ad estendere la validità per quelle di ricevitore ed a convalidare l'estensione di quelle di collettore di ricevitoria.

Gli esattori ed i collettori, al fine dell'aggiornamento dei relativi albi nazionali sono tenuti a dare notizia della proroga a questo Ministero.

### 3. Conferimento delle esattorie

L'art. 2, comma primo, del provvedimento, ha attribuito agli esattori ed ai ricevitori provinciali la facoltà di rinunciare ad avvalersi della proroga. Sono state già impartite telegraficamente le istruzioni necessarie al fine di assicurare il regolare funzionamento del servizio di riscossione a decorrere dal 1° gennaio 1984 mediante conferimento delle gestioni i cui titolari hanno rinunciato alla proroga. Pertanto per l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge riguardanti la materia non necessitano ulteriori chiarimenti, essendosi ormai esaurita la relativa fase applicativa.

### 4. Tesorerie comunali e provinciali

Come innanzi accennato la proroga al 31 dicembre 1984 concerne anche le gestioni delle tesorerie comunali e provinciali in corso per il periodo 1975-83. Al riguardo, atteso che la facoltà di rinunciare alla proroga è prevista solamente in favore degli esattori e dei ricevitori provinciali, ne discende che ai comuni e alle province non è dato affidare per l'anno 1984 i servizi di tesoreria a soggetto diverso dall'esattore e dal ricevitore che già li gestiscono e che si sono avvalsi della proroga.

Eventuali disdette notificate dagli enti agli esattori o ricevitori anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 568 — pur dovendosi ritenere legittimamente effettuate in base alla normativa vigente al momento della notifica — non possono esplicare alcuna efficacia in quanto dal 1° gennaio 1984 (decorrenza delle disdette medesime) ha inizio inderogabilmente l'anno di proroga *ope legis* della gestione dei servizi medesimi.

E' opportuno tuttavia precisare che la suddetta proroga *ope legis* non trova invece applicazione, ad avviso di questo Ministero, nei confronti di quei tesorieri comunali e provinciali che non siano nel contempo esattori o ricevitori, in quanto l'affidamento dei suddetti servizi di tesoreria risulta in tal caso regolamentato da norme non tributarie, mentre le norme sulla riscossione delle imposte dirette intervengono unicamente (articoli 73 e 126 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858) per regolamentare i «casi speciali» in cui il servizio di tesoreria risulti affidato agli esattori o ai ricevitori provinciali. Pertanto le disposizioni sulla proroga contenute nel primo comma dell'art. 1 appaiono riferibili unicamente alle tesorerie gestite dai predetti agenti della riscossione.

Detta conclusione resta confermata anche dalla interpretazione sistematica delle norme in esame, in quanto il legislatore, se avesse voluto statuire nell'art. 1 la proroga anche per le tesorerie non gestite da agenti della riscossione, avrebbe dovuto nel successivo art. 2 prevedere la facoltà di rinuncia anche per quei tesorieri che non siano nel contempo esattori o ricevitori provinciali.

### 5. Esattorie gestite dalla S.E.V.

L'art. 2 prevede inoltre — al terzo comma — che la gestione di esattorie conferite alla S.p.a. S.E.V. può essere trasferita con decreto del Ministro delle finanze, ad istituti ed aziende di credito titolari di altre esattorie che ne facciano richiesta; in tal caso è necessario il consenso della società stessa e la misura dell'aggio nei confronti del nuovo gestore è determinata secondo le disposizioni richiamate nel primo comma dell'art. 1.

Ai fini dell'emissione del suddetto decreto ministeriale la S.E.V. dovrà far pervenire allo scrivente la delibera dei propri organi statutari con la quale manifesta il proprio assenso, nonché la richiesta dell'istituto o azienda di credito interessato.

### 6. Consorzio nazionale esattori

L'art. 3 del decreto-legge contiene una serie di disposizioni meramente conseguenziali rispetto alla proroga disposta dall'art. 1.

In primo luogo viene stabilita, al primo comma, la proroga, sempre al 31 dicembre 1984, della convenzione fra il Ministero delle finanze e il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica relativa alla concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, approvata con il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

### 7. Integrazione d'aggio

Con il secondo comma dell'art. 3 viene adeguata al nuovo dato temporale (1984 in luogo di 1983) la disciplina in materia di attribuzione di integrazione d'aggio contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, nei confronti dei titolari sia delle gestioni prorogate che di quelle conferite ai sensi del secondo comma dell'art. 2.

La nuova previsione normativa, tenuto conto che le gestioni esattoriali per effetto del detto provvedimento vengono protratte oltre l'anno 1983, stabilisce che per l'eventuale integrazione d'aggio spettante agli esattori per l'anno 1983 venga applicata la disciplina generale di cui al primo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 (riferimento alla percentuale dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata nel triennio 1974-76), mantenendo per l'anno 1984 il meccanismo già previsto per l'anno 1983 dal secondo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 (percentuale di aumento dell'ammontare d'aggio nazionale identica a quella applicata per l'anno 1983).

Inoltre, sempre relativamente all'anno 1984, gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 954 sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatasi tra l'anno 1978 e l'anno 1983.

In conseguenza di quanto precede, sarà provveduto alla tempestiva emanazione del decreto con cui sarà determinata la percentuale di incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1983.

Al riguardo si richiamano le intendenze di finanza all'osservanza delle disposizioni contenute nelle circolari n. 4 del 7 febbraio 1979, n. 17 del 5 giugno 1980 e n. 15/2915 del 5 maggio 1981, con le quali sono state impartite precise istruzioni circa la rilevazione dei dati necessari (ammontare degli aggi tariffari su tutti i ruoli posti in riscossione e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti) per la determinazione della predetta percentuale. Detti dati dovranno pervenire non oltre il 29 febbraio 1984.

### 8. Indennità annuale e tolleranze

Il comma 2-*bis* dell'art. 3 — tenuto conto che per la indennità annuale spettante per l'anno 1984, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954, gli esattori non potranno usufruire nell'anno successivo (1985) delle relative tolleranze non essendo più titolari delle gestioni per effetto della scadenza della proroga dei contratti — dà la possibilità a coloro che richiedono la suddetta indennità per l'anno 1983, di usufruire, anticipatamente per l'anno 1984, salvo conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità relativa all'anno medesimo, di tolleranza sui versamenti di cui all'art. 10, primo comma, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 (versamenti delle entrate riscosse mediante ruoli).

Pertanto all'esattore che, in alternativa all'integrazione d'aggio, avrà richiesto entro il 30 aprile 1984 la corresponsione per l'anno 1983 dell'indennità annuale competerà, dalla data di presentazione della domanda (o dalla data di presentazione della documentazione, se questa è trasmessa in data successiva):

una tolleranza sui versamenti delle riscossioni mediante ruolo pari all'intero ammontare dell'indennità richiesta per l'anno 1983 e fino all'effettiva liquidazione dell'indennità stessa;

una tolleranza sui versamenti della riscossione mediante ruolo, in relazione all'indennità relativa all'anno 1984, pari all'ammontare spettante in base alla richiesta come sopra effettuata per l'anno 1983, da fruire in quattro rate nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre 1984 in misura pari rispettivamente ad un quarto dell'indennità spettante per l'anno 1983.

Al fine di rendere operativa la norma sia dalla rata di aprile 1984, è necessario che gli esattori interessati presentino con un congruo anticipo, rispetto alla data di scadenza del 30 aprile 1984, la domanda di concessione della indennità alternativa alla integrazione d'aggio per l'anno 1983 e che nella domanda stessa facciano esplicita richiesta anche della tolleranza in conto 1984 prevista nel comma 2-*bis* dell'art. 3.

Qualora la domanda di indennità per l'anno 1983, venga presentata entro il termine del 30 aprile 1984, ma dopo la scadenza della rata, la tolleranza relativa alla prima rata (aprile) potrà essere usufruita unitamente alla seconda rata (giugno).

Per la concessione di tali tolleranze si richiamano i criteri e le modalità indicate nella circolare n. 4, prot. n. 14/950, del 7 febbraio 1979.

L'ultima parte del comma 2-*bis* prevede inoltre che, qualora non vi sia capienza nei carichi delle riscossioni mediante ruoli, l'intendente di finanza può autorizzare l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 (versamento delle entrate riscosse mediante versamenti diretti).

Lo stesso art. 3, nel comma 2-*ter*, stabilisce testualmente che al quinto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « e, comunque, non può essere inferiore alla somma di dodici milioni di lire ».

Come è noto, l'integrazione prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954 viene calcolata prendendo a base il costo del personale in servizio presso l'esattoria e, per le esattorie che non hanno personale dipendente iscritto al fondo di previdenza, tale calcolo viene effettuato in base ai criteri stabiliti dal quarto comma di detto art. 3; il successivo quinto comma del medesimo art. 3 fissa un tetto ai fini della determinazione dell'importo liquidabile a titolo di indennità, costituito dal doppio della somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti.

La modifica ora introdotta con la norma in esame tende a far ottenere anche ai titolari delle esattorie più piccole l'indennità annuale in maniera pressocché pari al compenso di cui al quarto comma del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954 (che in sostanza rappresenta la remunerazione dell'attività prestata dagli esattori stessi nella gestione: costo figurativo), stabilendo che in ogni caso l'inden-

nità da corrispondere all'esattore che non abbia dipendenti iscritti al fondo di previdenza non può essere inferiore a L. 12.000.000.

Il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge in esame stabilisce che, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere agli esattori per l'anno 1984 a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954, dei costi sostenuti per il personale nell'anno medesimo devono essere tenuti in conto solo quelli relativi al personale effettivamente in servizio alla data del 30 settembre 1983.

La norma è intesa a contenere gli oneri a carico dello Stato e per la sua esatta interpretazione è da tener presente che, ai fini del calcolo della indennità annuale, l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954 pone a raffronto l'ammontare complessivo degli aggi (sui ruoli e sui versamenti diretti) con l'ammontare dei costi sostenuti per i dipendenti in servizio presso l'esattoria purché iscritti al fondo. di previdenza per gli impiegati esattoriali da epoca anteriore al 1° gennaio 1976 e per quelli che sono stati assunti a partire da tale data in sostituzione dei primi cessati dal servizio.

Ciò stante, ed atteso il cennato carattere riduttivo della disposizione del terzo comma dell'art. 3, la disposizione stessa non può che essere interpretata nel senso che, ai fini della quantificazione della indennità annuale, hanno rilevanza solo i costi 1984 dei dipendenti in possesso degli anzidetti requisiti (iscritti al fondo di previdenza da epoca anteriore al 1° gennaio 1976 o assunti in sostituzione di tali iscritti cessati dal servizio) effettivamente in servizio alla data del 30 settembre 1983 con esclusione quindi di quelli assunti, in sostituzione dei cessati, dopo la data medesima.

**9. ADEGUAMENTI RIFERIMENTI TEMPORALI**

L'ultimo comma dell'art. 3 provvede agli adeguamenti dei riferimenti temporali resi necessari dalla precedente proroga di un anno del decennio esattoriale 1964-1973 e dall'attuale proroga di un anno del periodo esattoria 1975-83, disponendo che i riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendano fatti per il decennio 1964-73 al periodo 1964-74 e per il decennio 1974-83 al periodo 1975-84.

* * *

Le prefetture e le intendenze di finanza sono pregate di accusare ricevuta della presente al Ministero; l'Associazione nazionale esattori è pregata di portare quanto sopra a conoscenza delle ricevitorie provinciali e delle esattorie.

*Il Ministro*: VISENTINI

---

ALLEGATO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali).**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 346 *del* 19 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

(516)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di autista nella carriera ausiliaria, personale addetto al servizio degli automezzi, nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente « la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione », in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici di personale statale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, con il quale in attuazione della delega al Governo della Repubblica prevista dall'art. 28 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576, sono state emanate norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, è stato istituito il ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo i cui posti vacanti vanno conferiti, a norma del successivo art. 6, secondo le modalità di cui all'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Considerata l'urgenza di provvedere alla copertura dei posti vacanti in relazione alle accertate esigenze della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Rilevato che nel ruolo di cui trattasi risultano disponibili due posti della seconda qualifica funzionale dei quali uno deve essere assegnato ad un autista in prova;

**Decreta:**

**Art. 1.**

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di autista in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto al servizio degli automezzi, nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*b*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

*c*) buona condotta;

*d*) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*e*) licenza elementare;

*f*) patente di abilitazione di tipo *C* per la guida di autoveicoli.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il cognome ed il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita, nonché in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

*f*) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e della scuola statale o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

*g*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i*) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa).

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:

1) certificato rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto, in carta da bollo, dalla competente prefettura, comprovante il possesso della patente di abilitazione di tipo *C* per la guida di autoveicoli;

2) un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli di merito presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza o preferenza, come ad esempio: invalido od orfano di guerra, invalido civile, invalido del lavoro, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano e per il quale concorrono, quali: titolo di studio superiore a quello richiesto; titoli di addestramento, qualificazione e specializzazione e diplomi rilasciati da istituti o scuole statali, da centri per l'addestramento professionale o da altri istituti od enti controllati da dicasteri competenti da organismi delegati.

Detti titoli per essere presi in considerazione dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, citata nelle premesse. I titoli per essere presi in considerazione dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore. I titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti eventualmente presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni dello Stato od enti, a qualsiasi titolo.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 10 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) titolo di studio in originale o copia autenticata ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano:

4) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

6) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego ed il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 5 e 6, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punteggio che non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

Art. 10.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova pratica di idoneità tecnica che avrà luogo a Roma presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Via Molise n. 2.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, della data, dell'ora nonché delle modalità per lo svolgimento della prova stessa.

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di un'autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonché del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punteggio ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Il vincitore, la cui nomina in prova è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico, sarà inquadrato nella seconda qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Durante il periodo di prova, al vincitore del concorso ammesso all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *dicembre* 1983
*Registro n.* 12 *Industria, foglio n.* 132

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi* - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . il (1) . . residente in . . ., via . n. . ., codice postale n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di autista in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto al servizio degli automezzi nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . in data . ,

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione .

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato presso . . in qualità di . . . dal . .) (4).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito: .

Data, .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma . . (5).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(489)**

## Concorso, per titoli, ad un posto di commesso nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente «la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione», in particolare l'art. 28-*ter;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, con il quale in attuazione della delega al Governo della Repubblica prevista dall'art. 28 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576, sono state emanate norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, è stato istituito il ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo i cui posti vacanti vanno conferiti, a norma del successivo art. 6, secondo le modalità di cui all'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Considerata l'urgenza di provvedere alla copertura dei posti vacanti in relazione alle accertate esigenze della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Rilevato che nel ruolo di cui trattasi risultano disponibili due posti della seconda qualifica funzionale dei quali uno deve essere assegnato ad un commesso in prova;

Decreta:

### Art. 1.
*Posti a concorso*

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

### Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*b)* età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previste dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

*c)* buona condotta;

*d)* idoneità fisica dell'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*e)* licenza elementare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali Divisione I Ufficio concorsi Via Molise, 2 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

*b*) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

*f*) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e della scuola statale o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

*g*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i*) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa).

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei titoli di merito presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

*Titoli di merito*

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza o preferenza, come da esempio: invalido od orfano di guerra, invalido civile, invalido del lavoro, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano e per il quale concorrono, quali: titolo di studio superiore a quello richiesto; titoli di addestramento, qualificazione, specializzazione e diplomi rilasciati da istituti o scuole statali, da centri per l'addestramento professionale o da altri istituti od enti controllati da dicasteri competenti da organismi delegati, patenti di guida, ecc.).

Detti titoli per essere presi in considerazione dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, citata nelle premesse. I titoli per essere presi in considerazione dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore. I titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti eventualmente presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni dello Stato od enti, a qualsiasi titolo.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

Art. 6.

*Esame dei titoli*

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio concorsi trasmetterà alla commissione esaminatrice i documenti allegati alle domande pervenute, con una copia dell'elenco di cui all'art. 3.

Art. 7.

*Titoli di precedenza o preferenza*

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria di merito generale, che intendano far valere, ai sensi dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Divisione I Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

*Graduatoria di merito Documentazione di rito*

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Divisione I Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il *documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in* sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un *certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appar*tengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

### Art. 9.
*Nomina dei vincitori*

Il vincitore del concorso che risulti in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in qualità di commesso in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguirà la nomina a commesso previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministero dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico.

E' esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente di questa od altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

### Art. 10.
*Trattamento economico*

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto *il trattamento economico corrispondente al secondo livello* retributivo iniziale, oltre gli assegni spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *dicembre* 1983
*Registro n.* 12 *Industria, foglio n.* 133

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi* - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . c.a.p. . . . telefono . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . . via . . . . . . . . data . . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . . . . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di non aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . . . (5).

*Alla presente istanza il sottoscritto* allega *in duplice* copia l'elenco dei titoli che vengono presentati.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, . . . . .

Firma . . . . . . (6)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti. La dichiarazione va resa anche se negativa.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . . . ., con la qualifica di . . . . . presso la quale è stato assunto il . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(490)

## MINISTERO DEL TESORO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventuno posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, in data 20 gennaio 1984, pubblica il decreto ministeriale 9 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 107, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a ventuno posti, elevati a venticinque, di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nella Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, bandito con decreto ministeriale 14 giugno 1982.

(545)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, in data 20 gennaio 1984, pubblica il decreto ministeriale 30 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 108, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a sei posti, elevati a sette, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta, bandito con decreto ministeriale 29 giugno 1982.

(546)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Diario della prova scritta del concorso, per esami, a cinque posti di analista nel ruolo degli analisti del servizio repressione frodi.**

La prova scritta del concorso, per esami, a cinque posti di analista in prova nel ruolo degli analisti del servizio repressione frodi, indetto con il decreto ministeriale 16 novembre 1982, si svolgerà il giorno 18 settembre 1984 con inizio alle ore 8,30 in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(425)

## ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a cinque borse di studio di cui tre per ricerche in materia di statistiche sociali ed economiche e due in materia di informatica.**

E' stata affissa all'albo dell'Istituto centrale di statistica a Roma, via Cesare Balbo n. 16, la deliberazione 5 gennaio 1984, n. 3/AA.GG., con la quale il presidente dell'Istituto stesso ha approvato la graduatoria di merito del concorso in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 giugno 1983. Con il medesimo provvedimento sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso e sono state assegnate ad essi le relative borse di studio.

(517)

## REGIONE LOMBARDIA

**Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio psichiatrico territoriale dell'unità sanitaria locale n. 30.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio psichiatrico territoriale dell'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L in Seriate (Bergamo).

(519)

## OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

**Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto del centro trasfusionale (emoteca);
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di dietista;
quattro posti di ostetrica;
quattro posti di caposala;
due posti di tecnico di radiologia;
quattro posti di aggiunto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(492)

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(493)

# REGIONI

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, n. 66.
**Istituzione della riserva naturale di Monte Rufeno.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione*

Ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale « Monte Rufeno », compresa nel sistema di parchi regionali e riserve naturali di cui all'art. 1 della legge medesima.

Art. 2.

*Finalità*

La riserva naturale « Monte Rufeno » è istituita al fine di:

*a*) ripristinare e tutelare l'ecosistema forestale in tutte le sue componenti, biotiche ed abiotiche;

*b*) gestire parte del territorio e del patrimonio boschivo secondo criteri di silvicoltura naturalistica;

*c*) promuovere il turismo sociale attraverso il restauro e la gestione pubblica del patrimonio edilizio esistente all'interno della riserva;

*d*) promuovere, organizzare e valorizzare le attività produttive non in contrasto con le finalità di conservazione dell'ambiente naturale.

Art. 3.

*Classificazione*

La riserva naturale « Monte Rufeno », istituita per le finalità di cui al precedente art. 2, è classificata « riserva naturale parziale » ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 4.

*Perimetrazione*

La riserva naturale « Monte Rufeno », delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000 che costituisce parte integrante della presente legge, comprende i terreni del demanio regionale proveniente dai beni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Sono parte integrante della riserva gli edifici rurali di proprietà demaniale compresi nel perimetro della riserva stessa.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore provvede alla apposizione lungo il perimetro della riserva naturale e lungo le strade di accesso, di idonei cartelli segnaletici recanti la scritta « Regione Lazio - sistema dei parchi e delle riserve naturali - riserva naturale Monte Rufeno » ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico della riserva stessa, concordati con i competenti organi regionali.

Art. 5.

*Gestione*

La gestione della riserva naturale « Monte Rufeno » è affidata al comune di Acquapendente.

L'ente gestore dovrà coordinare gli interventi all'interno della riserva naturale con i piani di sviluppo della I comunità montana « Alta Tuscia laziale ».

All'ente gestore sono altresì affidati gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, l'utilizzazione economica del patrimonio boschivo della riserva nelle zone all'uopo destinate e secondo i principi di silvicoltura naturalistica e le direttive di utilizzazione di cui ai successivi articoli.

All'ente gestore è altresì affidata la conduzione delle attività di turismo sociale, delle attività produttive e la gestione degli edifici rurali di proprietà del demanio regionale compresi nel perimetro della riserva, secondo le direttive di utilizzazione di cui ai successivi articoli.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione della riserva stessa, composto dal direttore e dal personale tecnico ed amministrativo necessario, in ragione di un massimo complessivo di otto addetti.

Il personale verrà assunto mediante pubblico concorso i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.

Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avvio ed il funzionamento della riserva naturale, l'ente gestore potrà avvalersi di proprio personale, nonché del personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del presidente della giunta regionale.

In caso di inadempienza delle norme stabilite nella presente legge, la gestione della riserva naturale « Monte Rufeno » e del suo patrimonio forestale ed edilizio tornerà ad essere curata dalla regione Lazio.

Art. 6.

*Comitato scientifico*

Per la gestione della riserva naturale « Monte Rufeno », l'ente gestore si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico nominato con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A causa delle peculiari caratteristiche e finalità della riserva naturale « Monte Rufeno », oltre a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il comitato tecnico-scientifico sarà integrato da:

*a*) un esperto di ecologia forestale scelto tra una terna di nomi proposti dall'Università di Viterbo;

*b*) un esperto in materia di turismo sociale scelto tra una terna di nomi proposti dall'ente provinciale per il turismo di Viterbo;

*c*) un agronomo scelto dal comune;

*d*) un esperto nella gestione delle aree protette designato dalla giunta regionale.

Presidente del comitato sarà il sindaco di Acquapendente.

La segreteria del comitato sarà curata dal direttore della riserva naturale.

Art. 7.

*Regolamento di attuazione*

Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 8.

*Direttive di utilizzazione*

Il regolamento di attuazione oltre a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e tenendo conto delle finalità della riserva naturale « Monte Rufeno », deve indicare:

*a*) le zone da destinare a riserva integrale, per biocenosi inserite in complessi maggiori o per complessi unitari superstiti;

*b*) le zone da destinare a riserva orientata, in cui attuare i programmi di ripristino e tutela delle caratteristiche degli ecosistemi preesistenti;

*c*) gli eventuali monumenti naturali di cui all'art. 5 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;

*d*) le zone da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, nonché i percorsi attrezzati segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti della riserva, denominati sentieri natura;

*e*) le zone in cui esercitare le attività silvicolturali od effettuare rimboschimenti ed interventi di sistemazione idraulico-forestale non in contrasto con le finalità della riserva stessa e secondo il piano di assestamento forestale di cui al successivo art. 9;

*f*) la destinazione d'uso e l'utilizzazione degli edifici rurali di proprietà del demanio regionale, per le finalità di turismo sociale, di produzione agricola, zootecnica, vivaistica sperimentali.

La superficie delle zone destinate a riserva integrale ed orientata di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente non dovranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 per cento ed al 40 per cento della superficie totale della riserva naturale.

Relativamente ai sentieri natura realizzati nelle zone di riserva integrale ed orientata di cui ai commi precedenti, il regolamento di attuazione dovrà stabilire i giorni della settimana, non inferiori a due e non superiori a cinque, in cui permettere l'accesso del pubblico.

L'ente gestore potrà, per particolari motivi e sentito l'ufficio regionale per i parchi, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

L'ente gestore potrà altresì stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della riserva naturale dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa.

Dovranno comunque essere previste particolari esenzioni o facilitazioni per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per le visite organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

Art. 9.
*Piano di assestamento forestale*

Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone un piano di assestamento forestale per le zone in cui esercitare le attività silvicolturali di cui alla lettera *e*) del primo comma del precedente art. 8.

Il piano di assestamento dovrà rispondere a criteri silvicolturali che tengano conto delle caratteristiche naturali e delle finalità della riserva naturale «Monte Rufeno».

In particolare, nell'utilizzazione del patrimonio forestale, dovranno essere, tra l'altro, assicurati l'assortimento delle specie vegetali, il rispetto delle specie secondarie e delle specie arbustive, il rispetto degli esemplari vetusti o caratteristici per aspetto e dimensioni, una omogenea copertura arborea.

Il piano di assestamento forestale verrà approvato dalla giunta regionale, sentiti i competenti uffici.

Art. 10.
*Norme particolari*

Nel territorio della riserva naturale «Monte Rufeno» è consentito:

*a*) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità della riserva, preventivamente approvato dall'ente gestore sentito l'ufficio regionale per i parchi ed il comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 6;

*b*) reintrodurre specie animali selvatiche autoctone, a scopo sperimentale, secondo un piano organico redatto dall'ente gestore sentito il comitato tecnico-scientifico e l'ufficio regionale per i parchi;

*c*) effettuare la raccolta e l'utilizzazione delle specie vegetali spontanee con le modalità che verranno indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia;

*d*) esercitare le attività silvicolturali secondo le modalità previste nei precedenti articoli;

*e*) accendere fuochi, parcheggiare, campeggiare all'interno delle aree a tale scopo destinate dal regolamento di attuazione e secondo le modalità previste dallo stesso regolamento;

*f*) svolgere attività di turismo sociale utilizzando i fabbricati a tale scopo destinati;

*g*) esercitare attività agricole che escludano l'uso di fitofarmaci e pesticidi;

*h*) esercitare attività vivaistiche e zootecniche sperimentali, promuovere e sperimentare tecniche di lotta biologica antiparassitaria;

*i*) effettuare interventi di rimboschimento con specie autoctone;

*l*) effettuare interventi di recupero e restauro conservativo dei fabbricati di proprietà demaniale, nonchè interventi di adeguamento alle esigenze di utilizzazione previste nel regolamento di attuazione. In caso di comprovata, necessità di adeguamento alle norme igienico-sanitarie, è consentito eseguire ampliamenti del corpo di fabbrica per una cubatura non eccedente, comunque, il 10 per cento della cubatura originale.

Art. 11.
*Divieti*

Nel territorio della riserva naturale «Monte Rufeno» sono vietati:

*a*) la caccia, l'uccellagione, la pesca;

*b*) l'abbandono di rifiuti di ogni genere;

*c*) l'abbandono di cani ed altri animali;

*d*) lo svolgimento di attività pubblicitaria;

*e*) i cambiamenti di coltura ed i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore ed al solo fine di eventuali lavori di ripristino ambientale, secondo le modalità che verranno stabilite sentito il parere del comitato tecnico-scientifico;

*f*) l'apertura di cave e comunque l'esercizio delle attività estrattive;

*g*) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari allo svolgimento delle attività agricole e silvicolturali muniti di apposita autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall'ente gestore;

*h*) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;

*i*) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, ad eccezione dei lavori necessari al restauro ed alla ristrutturazione dei fabbricati di proprietà del demanio regionale per adibirli agli scopi previsti nei precedenti articoli, nonché per le opere classificate di pubblica utilità di interesse statale per le quali si applica quanto disposto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 12.
*Sanzioni*

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli, dei divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale «Monte Rufeno», si applicano le norme previste dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

La sanzione amministrativa minima applicabile è stabilita nella misura di lire centomila.

All'accertamento delle violazioni concorrono, oltre al personale della riserva naturale «Monte Rufeno», gli agenti di polizia urbana e rurale, il corpo forestale dello Stato, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 13.
*Finanziamento*

Per la realizzazione della riserva naturale «Monte Rufeno» è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 300 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo 21002 denominato: «Contributi per la gestione della riserva naturale "Monte Rufeno"» che viene istituito nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

Alla relativa copertura finanziaria, si provvede mediante riduzione in termini di competenza di lire 300 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 25842 (fondo globale) del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

Allo stanziamento dei fondi per gli anni successivi si procederà con relative leggi di bilancio.

L'erogazione dei finanziamenti annuali avverrà sulla base di una relazione annuale predisposta dall'ente gestore e contenente il rendiconto delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, nonchè i programmi e le previsioni di spesa, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 14.

*Norme finali*

L'ente gestore è autorizzato, con la presente legge, a stipulare convenzioni, previo parere sentito l'ufficio regionale per i parchi, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari od utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 settembre 1983

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 settembre 1983.*

**(180)**

---

# REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. 22.

**Trattamento di previdenza del personale regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 129 *del* 17 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Prestazioni previdenziali*

La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'I.N.A.D.E.L. eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo art. 2, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso istituto.

Art. 2.

*Misura del trattamento previdenziale*

Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi sei, la misura del trattamento previdenziale è pari all'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione porta a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

Art. 3.

*Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione*

Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta l'indennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva, come indicato nel precedente art. 2, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e nell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale è iscritto all'I.N.A.D.E.L. e/o all'E.N.P.A.S.

La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dal 1° aprile 1972 e fino all'entrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato presso la regione Puglia soggetto alla contribuzione I.N.A.D.E.L.

Art. 4.

*Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale*

I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:

*a*) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;

*b*) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione allo I.N.A.D.E.L. ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'E.N.P.A.S., purché non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;

*c*) i servizi riscattati dal dipendente con l'I.N.A.D.E.L. e con l'E.N.P.A.S. anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;

*d*) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente;

*e*) i servizi non ammessi a riscatto dall'I.N.A.D.E.L. purchè abbiano dato luogo alla costituzione dell'accantonamento ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe, così come previsto dalla lettera *a*) del successivo art. 5 della presente legge.

Art. 5.

*Personale proveniente da enti pubblici diversi*

Al personale inquadrato nei ruoli regionali per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'I.N.A.D.E.L. dei servizi prestati presso gli enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni:

*a*) la Regione riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza nonché presso altri enti pubblici, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;

*b*) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti;

*c*) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente art. 2, una indennità premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione.

Nel caso in cui le somme trasferite dagli enti di provenienza a titolo di indennità di anzianità e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dalla Regione, sarà disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennità alla Regione stessa, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo e ai superstiti aventi diritto.

Il precedente comma viene applicato nei riguardi del personale trasferito o transitato alla Regione e comunque da inquadrare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

*Adempimenti di attuazione*

Ai fini del recupero nei confronti dei competenti istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, che la Regione corrisponderà nella misura del 100% all'atto della cessazione dal servizio, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione stessa una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.

**Art. 7.**

*Opzione*

Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'ente di provenienza e/o presso altri enti pubblici, di rifondere l'indennità a favore della Regione, in una unica soluzione, per ottenere il computo del servizio presso i predetti enti limitatamente alla parte corrispondente all'importo della indennità rifusa.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore ai dieci anni. In questo caso però è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

Art. 8.

*Abrogazione*

Sono abrogate le leggi regionali n. 27 del 5 luglio 1978, n. 55 del 31 maggio 1980 e n. 42 del 17 luglio 1981.

Viene soppresso il quarto comma dell'art. 94 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Art. 9.

*Oneri finanziari*

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 400.000.000, si fa fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa.

(*Omissis*).

Per gli anni successivi al finanziamento della spesa si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 dicembre 1983

TRISORIO LIUZZI

---

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. **23.**

**Modifica all'art. 93 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 129 *del* 17 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il secondo comma dell'art. 93 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 dicembre 1983

TRISORIO LIUZZI

(193)

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **28.**

**Finanziamento dell'attività del comitato per il servizio radiotelevisivo.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **60** *del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese necessarie per l'attività del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della regione Sardegna, previsto dall'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono a carico della Regione.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dall'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e disciplinate dal regolamento interno del comitato approvato dal consiglio regionale il 12 febbraio 1981, il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo utilizza i mezzi finanziari previsti dal successivo art. 7 della presente legge nonché i locali e il personale che l'ufficio di presidenza del consiglio regionale decidesse di mettere a disposizione del comitato stesso.

Art. 3.

Ai componenti del comitato di cui all'articolo precedente che non risiedono nel comune dove ha sede il comitato spetta una indennità di trasferta pari a quella spettante, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, agli impiegati statali di cui al punto 1 della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ovvero, nel caso di uso di mezzo proprio, una indennità per chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super vigente alla data del viaggio.

Il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica di cui al comma precedente, per le sedute del comitato che si svolgono in giorni consecutivi, spetta una sola volta.

Ciascun membro del comitato ha facoltà di richiedere, presentando regolare fattura, il rimborso delle spese di pernottamento in un albergo non superiore alla prima categoria ma, in tal caso, la diaria di cui al primo comma è ridotta di un terzo.

Art. 4.

Le stesse indennità di cui all'articolo precedente spettano ai predetti componenti che, per ragioni del proprio ufficio, previa deliberazione del comitato stesso, debbano recarsi in località diversa da quella ove ha sede il comitato.

In caso di urgenza l'autorizzazione alla missione viene data dal presidente del comitato, che ne dovrà disporre la ratifica da parte del comitato stesso nella riunione immediatamente successiva.

Art. 5.

Entro il mese di settembre di ciascun anno il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per l'approvazione, il programma di attività e il relativo bilancio di previsione per l'anno successivo.

L'ufficio di presidenza, sentita la commissione consiliare competente per materia, delibera l'approvazione del programma e del relativo bilancio di cui al comma precedente e attribuisce al comitato, con la medesima delibera, i contributi di cui al successivo art. 7.

Inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno, il comitato stesso presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed alla commissione consiliare competente per materia la relazione sull'attività svolta e il conto consuntivo relativi all'anno precedente.

Il consiglio di presidenza approva il conto consuntivo sentita la commissione consiliare competente per materia.

Art. 6.

Il finanziamento di cui al successivo art. 7 può essere attribuito in via transitoria, per l'anno 1983, sulla base di un programma di attività che dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per far fronte alle spese derivanti dalla presente legge, valutate in L. 50.000.000, nello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno 1983, lo stanziamento del cap. 01001 è incrementato di L. 50.000.000.

A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di L. 50.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1983 e sono in corrispondenza ridotte le riserve previste alle voci 2 per L. 20.000.000 e 21 per L. 30.000.000 della tabella *A* allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (legge finanziaria 1983).

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 01001 del bilancio della Regione per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 8.

Sullo stanziamento previsto dalla presente legge, possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 dicembre 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 28 *dicembre* 1983, *n.* **29.**

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 agosto 1982, n. 19, riguardante la delimitazione delle comunità montane e 7 agosto 1981, n. 30, riguardante lo statuto della XIII comunità montana « Sarcidano - Barbagi di Seulo ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo periodo dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 19, è così sostituito:

« Comprensorio n. 13 - XIII zona - Comprende i comuni montani di Escalaplano, Esterzili, Genoni (in parte), Isili, Laconi, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo e Villanovatulo ».

Art. 2.

L'art. 1 dello statuto della XIII comunità montana denominata « *Sarcidano - Barbagia di Seulo* », approvato con la legge regionale 7 agosto 1981, n. 30, e successive modificazioni, è integrato in conformità al disposto del precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 dicembre 1983

ROJCH

**(376)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - **S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**